


COMUNE DI BOVOLENTA



Provincia di Padova

REGOLAMENTO COMUNALE

DI POLIZIA RURALE

**ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI
CONSIGLIO COMUNALE N. 47 DEL 10/12/2021**

CAPO I

GENERALITÀ

ART. 1 - Ambiti di applicazione

Il presente Regolamento disciplina il Servizio di Polizia Rurale sul territorio Comunale regolamentando in particolare le attività e le azioni di natura rurale.

Lo scopo del presente Regolamento è la tutela del territorio nel rispetto della sicurezza, della salute e dell'igiene dei cittadini e dell'ambiente.

Il Servizio di Polizia Rurale si propone di assicurare nel territorio comunale l'applicazione delle Normative Comunitarie, Statali, Regionali e Comunali vigenti.

ART. 2 - Gli strumenti operativi

Il Servizio di Polizia Rurale è sotto la diretta responsabilità del Sindaco che si avvale della collaborazione operativa della Polizia Municipale e della Consulenza, per ambiti di competenza dell'A.R.P.A. Provinciale, della A.S.L. - Settore Igiene Ambientale e Servizi Veterinari, del Consorzio di Bonifica competente, delle Società fornitrici dei Servizi Idrici, del Genio Civile, del Corpo Forestale, dell'Ufficio Tecnico Comunale e di qualsiasi altro Ente Pubblico competente per territorio.

Particolarmente significativo appare il ruolo del Ministero per le Politiche Agricole che ha approvato il Codice di Buona Pratica Agricola recependo la Direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato da fonti agricole (Vedasi allegato IV).

Per violazioni ricadenti in procedure penali, il Sindaco dovrà attivare tutte le procedure secondo le norme vigenti.

CAPO II

LOTTA NEI CONFRONTI DI ORGANISMI NOCIVI DEI VEGETALI

ART. 3 - Difesa contro gli organismi nocivi dei vegetali

Le lotte obbligatorie e le successive misure d'emergenza, sono provvedimenti nazionali, sotto forma di Decreti, emanati dal Ministero per le Politiche Agricole Alimentari e Forestali (MIPAAF), nei confronti di organismi nocivi dei vegetali che possono avere ripercussioni particolarmente negative per l'economia, la produzione, gli scambi di merci, il patrimonio forestale ed ornamentale. Esse valgono per il territorio italiano e sono integrative o aggiuntive rispetto a quanto stabilito dalle norme comunitarie. Rispetto a queste ultime, che sono dirette a garantire la circolazione di materiale vegetale esente da organismi nocivi all'interno della comunità, le Lotte obbligatorie e le misure d'emergenza prevedono misure specifiche per impedire o, nel caso ciò non sia possibile, contrastare la diffusione o comunque contenere i danni di organismi nocivi sul territorio italiano.

Gli imprenditori agricoli, gli Enti Pubblici, le Istituzioni Pubbliche ed i Privati, proprietari di piante costituenti parchi, giardini, alberate, siepi, o soggetti ornamentali singoli, sono tenuti al rispetto delle seguenti norme:

a) lotta obbligatoria, prevista per legge, contro:

Insetti e molluschi

- ***Marchalina ellenica*** - (Cocciniglia greca)
- ***Matsucoccus feytaudi*** - (Cocciniglia della corteccia del pino marittimo)
- ***Comstokaspis perniciosa*** - (Cocciniglia di San José)
- ***Traumatocampa pityocampa*** - (Processionaria del pino)
- ***Anoplophora chinensis*** - (Tarlo asiatico)
- ***Anoplophora glabripennis*** - (Tarlo asiatico)
- ***Pomacea spp.*** - (Ampullarie) - Dec.2012/697/UE
- ***Popillia Japonica*** - (Coleottero giapponese)
- ***Crisococcus pini*** - (Cocciniglia cotonosa del pino)
- ***Epitrix cucumeris, E. similaris, E. subcrinita, E. tuberis*** - (Altica della patata)
- ***Aromia Bungii***
- ***Spodoptera Frugiperda***
- ***Halymorpha halis*** - (Cimice asiatica)

Nematodi

- ***Bursaphelenchus xylophilus*** (Steiner e Buhner) Nickle et al. (nematode del pino)
- ***Globodera pallida e Globodera rostochiensis*** - (Nematodi a cisti della patata)
- ***Meloidogyne graminicola*** - (Nematode galligeno del riso)

Funghi

- ***Phoma tracheiphila*** - (Mal secco degli agrumi)

- *Ceratocystis platani* - (Cancro colorato del platano)
- *Synchytrium endobioticum* - (Rogna nera della patata)
- *Phytophthora ramo rum*
- *Gibberella circinata* - (Cancro resinoso del pino)

Batteri

- *Erwinia amylovora* - (Colpo di fuoco batterico)
- *Xylella fastidiosa*
- *Ralstonia solanacearum* - (Marciume bruno della patata)
- *Clavibacter michiganensis ssp. Sepedonicus* - (Marciume anulare della patata)
- *Pseudomonas syringae pv. actinidiae* - (Cancro batterico dell'actinidia)

Virus e Fitoplasm

- *Plum Pox Virus* (PPV) – (Sharka)
- *Pepino Mosaic Virus* (PepMV) - (Virus del mosaico del pepino)
- *Apple Proliferation Phytoplasma* - (Scopazzi del melo)
- *Citrus Tristeza Virus (CTV)* - (Tristezza degli agrumi)
- *Flavescenza dorata della vite*
- *ToBRFV* -(Tomato Brown Rugose Fruit Virus)

b) lotta consigliata, anche se non obbligatoria per legge, contro:

- *Hyphantria cunea Drury* – (bruco americano)
- *Seiridium (= Coryneum) cardinale* – (cancro del cipresso)
- *Ophiostoma ulmi* – (grafiosi dell'olmo)

ART. 4 - Prevenzione e lotta contro i parassiti delle piante

La prevenzione e la lotta contro i parassiti delle piante richiedono il rispetto delle seguenti norme:

a) Vendita di piante e sementi

I titolari di licenza o altro titolo autorizzativo potranno trasferire e vendere, sul territorio comunale, solo piante e sementi esenti da malattie considerate gravi e diffusibili; in ogni caso le piante e le sementi in vendita devono essere certificate.

b) Trattamenti fito-sanitari

I prodotti fitosanitari utilizzati per la difesa e il controllo delle piante possono essere acquistati e utilizzati solo dai possessori dell'abilitazione specifica rilasciata dall'Ispettorato Regionale per l'Agricoltura, mentre i prodotti PFnPO (prodotti fitosanitari a uso non professionale per piante ornamentali) e PFnPE (prodotti fitosanitari a uso non professionale per piante edibili) potranno invece essere acquistati ed utilizzati senza alcuna abilitazione.

Per il corretto utilizzo dei prodotti fitosanitari è fatto obbligo l'impiego di macchinari idonei, al fine di non arrecare danni all'ambiente e a terzi.

Per ulteriori aspetti tecnici si fa riferimento alla Direttiva europea 2009/128/CE e al P.A.N. (Piano d'azione nazionale) emanato con D. 22 gennaio 2014, ai sensi dell'art. 6 del D.L. 14 agosto 2012, n.150.

CAPO III

COSTRUZIONI RURALI

ART. 5 - Aspetti urbanistici

Per la costruzione, l'ampliamento o la ristrutturazione di abitazioni rurali e annessi rustici in Zona Agricola, è necessario il permesso a costruire rilasciato dal Responsabile del Servizio, in conformità alle Norme di Attuazione del Piano Regolatore Generale Comunale.

ART. 6 - Igiene negli insediamenti rurali

Gli insediamenti rurali sono soggetti al rispetto delle seguenti norme:

a) Le abitazioni rurali possono accumulare i rifiuti solidi urbani umidi in platee o concimaie purché sottoposti a tecniche di accumulo atte a favorire la formazione di composto ammendante organico, evitando la formazione di cattivi odori, la proliferazione di insetti o animali molesti e la perdita di percolato, rispettando, comunque, le norme igienico-sanitarie vigenti.

b) Qualora l'abitazione rurale non sia servita da fognatura pubblica, le acque nere prodotte devono essere gestite tramite l'installazione di una vasca settica Imhoff prima di essere allontanate per subirrigazione o nel caso in cui non possa essere effettuata la subirrigazione con l'installazione a valle di un depuratore secondario. In mancanza della vasca settica Imhoff, deve essere previsto un depuratore biologico a ossidazione totale che consenta il trattamento degli scarichi civili fognari per poterli scaricare a fosso secondo le normative e leggi vigenti.

E' assolutamente vietato lo spargimento delle acque grigie nere, anche se parzialmente depurate, su corpi idrici superficiali; ciò è possibile solo quando le acque rispettano i limiti previsti dalle normative vigenti.

c) Per i rifiuti speciali quali i contenitori vuoti di pesticidi, antiparassitari, diserbanti, ecc., l'utilizzatore dovrà provvedere al loro smaltimento in idonei contenitori.

Qualora l'operazione non sia possibile, il titolare deve prevedere l'accumulo in apposito contenitore, in attesa di prelievo da parte delle Strutture Preposte.

d) E' fatto divieto di abbandono e di deposito incontrollato di rifiuti sul suolo, nonché lo scarico e l'immissione di rifiuti, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali o sotterranee (Vedasi Allegato III punto 2).

e) Relativamente all'igiene negli allevamenti e alla gestione dei liquami prodotti, si rimanda al Capo VI.

CAPO IV

GESTIONE DELLE ACQUE PIOVANE ED IRRIGUE

ART. 7 - Acque piovane defluenti da fabbricati rurali e da aree contermini

I fabbricati rurali devono essere muniti di pluviali per lo smaltimento dell'acqua piovana che deve essere incanalata possibilmente in corsi d'acqua, in modo da evitare danni a persone, alle strade e ai fondi attigui.

Lo stesso principio di incanalamento vale per le acque prodotte da superfici esterne ai fabbricati rurali ed impermeabilizzate (cortili, aie), purché le stesse non siano interessate da imbrattamento di materiali organici o prodotti inquinanti.

Le superfici scoperte interessate da imbrattamento di materiale organico o inquinante (concimaie, paddok di stalle esterne, silos per foraggi a trincea o a platea, aree di lavaggio dei carri botte o delle macchine per i trattamenti antiparassitari, ecc.) e a contatto con le acque piovane, con produzione di reflui, devono essere dotate di vasche di raccolta e stoccaggio per la maturazione dei liquami e successivo smaltimento, su suolo agricolo o in strutture di trattamento, a seconda delle caratteristiche chimico-fisiche dei reflui e/o delle modalità di utilizzo da parte dell'azienda agricola.

ART. 8 - Il libero deflusso delle acque

I proprietari di terreni soggetti al deflusso di acque provenienti, per via naturale, dai fondi superiori non possono impedire il deflusso delle stesse con opere di qualsiasi tipo e genere; al fondo superiore nel caso di modifica morfologica che alteri le condizioni preesistenti è fatto obbligo di provvedere a propria cura e spese ad effettuare tutte le opere idrauliche di pertinenza anche se ricadono sul fondo inferiore.

Ai proprietari soggetti a servitù di scolo di fossi o canali privati, è fatto obbligo di provvedere a che tali fossi o canali vengano tenuti costantemente sgombri in maniera che, anche in caso di piogge continue o piene, il deflusso delle acque si verifichi senza pregiudizio e danno ai fondi contermini ed alle eventuali strade interpoderali.

Per fossi e canali si intendono i corsi d'acqua sia pubblici che privati e le opere idrauliche necessarie alla regolamentazione del deflusso delle acque.

E' fatto divieto dell'uso di pesticidi chimici diserbanti su fossi pubblici e privati.

Le tombinature private effettuate per la realizzazione di accessi carrai, dovranno essere parimenti mantenute, conservate sgombre, oltre che fornite di caditoie per l'acqua, a cura e a spese di chi ha effettuato l'opera e ne beneficia.

Sono pure vietate le piantagioni che abbiano ad inoltrarsi dentro i fossi ed i canali, provocando un restringimento della sezione di deflusso.

Non sono consentiti accessi carrai senza tombinatura.

Per i fossi privati di scolo nei quali è stata accertata l'incapacità di contenere l'acqua che in essi si riversa perché non mantenuti sgombri o perché colmati, il Comune può ordinare, al proprietario o ai proprietari, il ripristino.

In casi diversi l'Amministrazione riterrà, comunque, obbligati in solido sia il proprietario che l'utilizzatore dei terreni, sia esso affittuario, comodatario, detentore di fatto, usufruttuario ecc..

Per i fossi situati lungo le strade comunali o vicinali di uso pubblico e per i fossi considerati di utilità pubblica l'Amministrazione provvede ad individuare tutti gli interventi atti a garantire il normale deflusso delle acque.

Per fossi di pubblica utilità si intendono i fossi privati indispensabili per lo scolo delle acque di una porzione rilevante di territorio comunale.

E' vietato, inoltre, qualunque atto, fatto o opera che possa alterare lo stato, la forma, la dimensione e la convenienza all'uso cui sono stati destinati gli argini, i loro accessori e manufatti, o anche indirettamente degradare o danneggiare le infrastrutture di sgrondo.

Per la cura e la manutenzione delle infrastrutture di sgrondo delle acque piovane gestite direttamente dal competente Consorzio di Bonifica, valgono le norme previste dai loro Regolamenti.

A scopo esplicativo si allegano, in sintesi, gli obblighi a carico dei proprietari previsti dalla vigente norma di Legge dettata dal Regolamento sulle Bonifiche e contenuto nel R.D. 8 maggio 1904 n. 386 (Vedasi Allegato III punto 1).

Inoltre si fa riferimento:

- al Piano delle Acque comunale il quale è "uno strumento di programmazione e gestione delle problematiche idrauliche, con particolare riferimento alla rete di smaltimento delle acque meteoriche a livello comunale" che permette di individuare le criticità idrauliche e le loro potenziali soluzioni;
- all'Ordinanza del Comune di Bovolenta n° 14 del 2/10/2015 – Oggetto: Pulizia e manutenzione di fossi in aree agricole e urbane per la tutela della sicurezza pubblica e per prevenire fenomeni di allagamento sul territorio comunale.

ART. 9 - Distanze per fossi e canali

Per lo scavo di fossi privati, si deve osservare una distanza dal confine uguale alla profondità del fosso.

Tale distanza non viene osservata qualora il fosso sia aperto con il consenso di ambedue i confinanti.

ART. 10 - Tombinature

Le tombinature su canali privati possono essere effettuate solo previo permesso a costruire.

Le tombinature su canali consorziali possono essere effettuate solo previa autorizzazione del Consorzio di Bonifica competente e rilascio successivo del permesso a costruire.

ART. 11 - Prelievo di acque correnti e da pozzi

I prelievi di acque correnti per uso irriguo, di abbeveraggio o di produzione di forza motrice devono essere autorizzati dal Consorzio di Bonifica competente. La terebrazione di pozzi è concessa, previa richiesta, dal Genio Civile.

ART. 12 - Irrigazione

Qualsiasi forma di irrigazione deve essere condotta in modo che il volume di annacquamento non cagioni danni a persone o a cose sia pubbliche che private.

Per gli impianti di irrigazione a pioggia, gli irrigatori dovranno essere posizionati o dotati di dispositivi di controllo del getto, in modo tale da non arrecare danni a persone e a cose pubbliche e private.

E' comunque fatto divieto di bagnare le strade come definite dal Codice della Strada.

CAPO V

ALBERI - RADICI E RAMI PROTESI

ART. 13 - Distanze per alberi e siepi

Le distanze di alberi e siepi di qualsiasi tipo da confini di terzi, da strade, da canali ed aree pubbliche sono stabilite dal Codice Civile e dal vigente Codice della Strada.

Le distanze non devono essere minori di 3 metri per le piante ad alto fusto, 1,5 metri per le piante di medio fusto e 50 cm per le siepi fino a due metri

ART. 14 - Rami protesi e radici

I proprietari di alberi e siepi a confine di strade sono obbligati alla loro cura in modo da non restringere o danneggiare la sede stradale e a tagliare i rami che si protendono oltre il confine stradale nascondendo la segnaletica o compromettendo la visuale.

L'obbligo è esteso a tutte le strade pubbliche, interpoderali e private se assoggettate a servitù di passaggio.

Qualora, per effetto delle intemperie o per qualsiasi altra causa, alberi, rami e ramaglie di fondi privati vengano a cadere sul piano stradale, i proprietari sono tenuti a rimuoverli nel più breve tempo possibile.

I proprietari di alberi e siepi a confine di canali sono obbligati al taglio dei rami che si protendono oltre il ciglio, evitando la caduta degli stessi nei canali.

Per ciglio si intende il punto di intersezione tra la sponda del fosso o del canale ed il piano di campagna.

Tutte le essenze arboree che all'entrata in vigore del presente regolamento si trovano ubicate ad una distanza diversa da quella stabilita dal Codice Civile e dal Codice della Strada potranno essere rimosse qualora motivi di ordine idraulico lo richiedano e fatte salve le necessarie autorizzazioni delle Autorità Competenti in materia di tutela ambientale D.Lgs. 42/2004.

Qualora, per effetto delle intemperie o per qualsiasi altra causa, alberi, rami e ramaglie dovessero cadere in acqua, i proprietari sono tenuti ad asportarli nel più breve tempo possibile.

ART. 15 – Modalità di gestione e salvaguardia del patrimonio arboreo

Per le modalità di gestione e salvaguardia del patrimonio arboreo si applicano le disposizioni legislative e i regolamenti vigenti ed in particolare le previsioni delle Norme Tecniche di Attuazione del PRG.

CAPO VI

IGIENE E PROFILASSI NEGLI ALLEVAMENTI E NELLA DETENZIONE DI ANIMALI AD USO AMATORIALE

ART. 16 - Stalle

I proprietari di stalle, oltre al rispetto dei parametri urbanistici previsti all'Art. 5, sono tenuti al rispetto della Normativa Igienico-Sanitaria vigente, sia Statale che Regionale.

In particolare dovranno essere rispettati i «normali livelli di tollerabilità» riguardo a:

- rumori non fissi e riproducibili,
- odori ed emissioni odorigene moleste,
- eliminazione della proliferazione di insetti molesti con le necessarie disinfestazioni.

A seconda della tipologia e dimensione, l'allevamento dovrà essere dotato di concimaia e/o vasche di stoccaggio dei liquami.

Oltre allo stoccaggio dei liquami, il titolare dell'allevamento è tenuto a segnalare alle Autorità Competenti le modalità d'uso degli stessi (spargimento su suolo agricolo come tal quale, depurazione, evaporazione), sempre nel rispetto della Normativa vigente.

Lo spargimento su suolo agricolo dovrà avvenire nei modi e nelle quantità previsti dalle Leggi vigenti in merito.

I silos a trincea o a platea per il contenimento del mais ceroso devono sottostare alle stesse norme urbanistiche e igienico-sanitarie delle concimaie.

Per la regolamentazione dell'utilizzo agronomico degli effluenti di allevamento e delle acque reflue viene recepito il testo dell'allegato B alla Dgr n° 2439 del 7 agosto 2007 relativo ai comuni parzialmente Vulnerabile da Nitrati di Origine Agricola. Vedi allegato VI.

ART. 17 - Lotta alle malattie infettive negli allevamenti

I titolari di allevamenti colpiti da malattie infettive o diffuse, o sospetti di esserlo, sono obbligati a farne denuncia all'Autorità Competente.

Nel caso di malattia infettiva o diffusiva il proprietario, in attesa dell'intervento dell'Autorità Sanitaria, dovrà provvedere all'isolamento degli animali colpiti o sospetti di esserlo.

Lo smaltimento degli animali morti per malattie infettive dovrà avvenire secondo le indicazioni fornite dai Servizi Veterinari della A.S.L..

L'interramento è vietato, se non previa autorizzazione dell'Autorità Sanitaria.

ART. 18 – Detenzione di animali ad uso amatoriale e da cortile

I proprietari di animali detenuti ad uso amatoriale e da cortile con destinazione ad uso alimentare familiare sono tenuti a mettere in atto tutti gli accorgimenti necessari e tipici di ogni specie, sia per il loro benessere che per non procurare molestie a cittadini terzi e ad altri animali di proprietari terzi.

I Si fa riferimento in particolare a:

- Tutte le cure e vaccinazioni ritenute necessarie per ogni specie e considerate dalle Leggi Sanitarie vigenti fondamentali per la normale profilassi;

- Rispetto delle Norme minime per il benessere fisiologico dell'animale, mantenendolo in ambienti idonei (recinti, paddock, voliere, ecc.) ed alimentandolo adeguatamente in modo da evitare che l'animale possa creare disturbo a persone terze con emissione di odori molesti oppure con manifestazioni di sofferenza;
- Contenimento dei disturbi (es. abbaiare frequente, ululati, canti frequenti e prolungati, ecc.) che gli animali potrebbero arrecare a persone terze specie durante certi periodi dell'anno (periodi degli amori, cambio delle stagioni, ecc.) e legati alla fisiologia e all'indole di ogni specie;

Vista la necessità di adottare disposizioni cautelari volte alla tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani a causa del verificarsi di incidenti soprattutto in ambito domestico legati alla non corretta gestione degli animali da parte dei proprietari, vengono ripresi e adottati i principi dell'Ordinanza Ministeriale del 3 agosto 2015:

1. I proprietari di cani sono tenuti all'obbligo della registrazione all'Anagrafe Canina.
2. I cani da guardia nelle abitazioni rurali e civili, non recintate e frequentate da persone terze, devono essere custoditi in appositi recinti o, in casi particolari, assicurati ad idonea catena la cui lunghezza minima dovrà essere di sei metri;
3. Il proprietario di un cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale e risponde, sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali o cose provocati dall'animale stesso.
4. Chiunque, a qualsiasi titolo, accetti di detenere un cane non di sua proprietà ne assume la responsabilità per il relativo periodo.
5. Ai fini della prevenzione di danni o lesioni a persone, animali o cose il proprietario e il detentore di un cane adottano le seguenti misure:
 - a) utilizzare sempre il guinzaglio a una misura non superiore a mt 1,50 durante la conduzione dell'animale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, fatte salve le aree per cani individuate dai comuni;
 - b) portare con sé una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle autorità competenti;
 - c) affidare il cane a persone in grado di gestirlo correttamente;
 - d) acquisire un cane assumendo informazioni sulle sue caratteristiche fisiche ed etologiche nonché sull'enorme in vigore;
 - e) assicurare che il cane abbia un comportamento adeguato alle specifiche esigenze di convivenza con persone e animali rispetto al contesto in cui vive.
6. È fatto obbligo a chiunque conduca il cane in ambito urbano raccogliergli le feci e avere con sé strumenti idonei alla raccolta delle stesse.
7. I comuni e i servizi veterinari delle Aziende sanitarie locali possono organizzare percorsi formativi per i proprietari di cani, in conformità al decreto ministeriale 26 novembre 2009, con rilascio di un attestato di partecipazione denominato «patentino», avvalendosi della collaborazione degli Ordini professionali dei medici veterinari, dei Dipartimenti di medicina veterinaria delle Università, delle Associazioni veterinarie ed delle Associazioni di protezione animale.
8. Il medico veterinario libero professionista informa i proprietari di cani in merito alla disponibilità di percorsi formativi e, nell'interesse della salute pubblica, segnala ai servizi veterinari dell'azienda sanitaria locale la presenza, tra i suoi assistiti, di cani che richiedono una valutazione comportamentale in quanto impegnativi per la corretta gestione ai fini della tutela dell'incolumità pubblica.
9. A seguito di episodi di morsicatura, di aggressione o sulla base di altri criteri di rischio i comuni, su

indicazione dei servizi veterinari, decidono, nell'ambito del loro compito di tutela dell'incolumità pubblica, quali proprietari di cani hanno l'obbligo di svolgere i percorsi formativi. Le spese per i percorsi formativi sono a carico del proprietario del cane.

10. Sono vietati:

- a) l'addestramento di cani che ne esalti l'aggressività;
- b) qualsiasi operazione di selezione o di incrocio di cani con lo scopo di svilupparne l'aggressività;
- c) la sottoposizione di cani a doping, così come definito all'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 14 dicembre 2000, n. 376;
- d) la vendita, l'esposizione ai fini di vendita e la commercializzazione di cani sottoposti a interventi chirurgici non conformi all'articolo 10 della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 4 novembre 2010, n. 201.

11. Gli interventi chirurgici effettuati in conformità all'articolo 10 della citata Convenzione europea sono certificati da un medico veterinario. Il certificato veterinario segue l'animale ed è presentato quando richiesto dalle autorità competenti.

12. Gli interventi chirurgici effettuati in violazione dell'articolo 10 della citata Convenzione europea sono da considerarsi maltrattamento animale ai sensi dell'articolo 544 -ter del codice penale.

13. Fatto salvo quanto stabilito dagli articoli 86 e 87 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, recante «Regolamento di polizia veterinaria», a seguito di morsicatura o aggressione i servizi veterinari attivano un percorso mirato all'accertamento delle condizioni psicofisiche dell'animale e della corretta gestione da parte del proprietario.

14. I servizi veterinari, oltre a quanto stabilito dall'articolo 1, comma 7, in caso di rilevazione di rischio elevato, stabiliscono le misure di prevenzione e la necessità di una valutazione comportamentale e di un eventuale intervento terapeutico da parte di medici veterinari esperti in comportamento animale.

15. I servizi veterinari detengono un registro aggiornato dei cani dichiarati a rischio elevato di aggressività ai sensi del comma 2.

16. I proprietari dei cani inseriti nel registro di cui al comma 3 stipulano una polizza di assicurazione di responsabilità civile per danni contro terzi causati dal proprio cane e applicano sempre al cane, quando si trova in aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, sia guinzaglio sia museruola.

17. È vietato possedere o detenere cani registrati ai sensi dell'articolo 3, comma 3:

- a) ai delinquenti abituali o per tendenza;
- b) a chi è sottoposto a misure di prevenzione personale o a misura di sicurezza personale;
- c) a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per delitto non colposo contro la persona o contro il patrimonio, punibile con la reclusione superiore a due anni;
- d) a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva o decreto penale di condanna, per i reati di cui agli articoli 727, 544 -ter, 544 -quater, 544-quinques del codice penale, per quelli previsti dall'articolo 2 della legge 20 luglio 2004, n. 189, e dall'articolo 4 della legge 4 novembre 2010, n. 201;
- e) ai minori di 18 anni, agli interdetti e agli inabili per infermità di mente.

16. Le presenti disposizioni non si applicano ai cani in dotazione alle Forze armate, di polizia, di protezione civile e dei Vigili del fuoco.

17. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 3, lettere a) e b), e all'articolo 1, comma 4, non si applicano ai cani addestrati a sostegno delle persone diversamente abili.

18. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 3, lettere a) e b), non si applicano ai cani a guardia e a conduzione delle greggi e ad altre tipologie di cani comunque individuate con proprio atto dalle

regioni odai comuni.

CAPO VII

ESERCIZIO DEL PASCOLO, CACCIA E PESCA

ART. 19 - Pascolo degli animali

Il bestiame al pascolo deve essere opportunamente custodito in modo da non arrecare danni a fondi di terzi o arrecare danni alla viabilità.

Per il pascolo sui terreni demaniali compresi quelli dati in concessione è necessaria l'autorizzazione prevista dall'art. 43 – 3° comma del Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. n. 320/54.

Per il pascolo su terreni privati è necessaria la preventiva autorizzazione del proprietario.

ART. 20 - Transumanza

I proprietari di greggi (mandrie) in transumanza devono rispettare le seguenti norme:

- se prevedono di utilizzare la normale viabilità del territorio comunale, devono chiedere preventiva autorizzazione comunale;
- se prevedono di utilizzare pascoli su terreni pubblici devono chiedere autorizzazione anticipata all'Ente rispettivamente proprietario o gestore dei medesimi;
- se prevedono di utilizzare pascoli su fondi privati devono acquisire il preventivo assenso del proprietario o avente diritto dei fondi stessi;
- evitare le Strade Statali e Provinciali per percorrenze superiori ai 200 metri. Nel percorrere vie comunali e vicinali, il gregge non può occupare più di mezza carreggiata; i custodi dovranno essere presenti sia in testa che a fine gregge per segnalarne la presenza ed il potenziale pericolo a terzi ed accelerare, per quanto possibile, il tempo di percorrenza;
- comunicare al Comune, almeno 15 giorni prima del loro arrivo, l'occupazione dei terreni che hanno preso in godimento per il pascolo;
- essere in possesso di una polizza assicurativa per i danni potenziali che il gregge può arrecare;
- divieto di transito in centro urbano.

ART. 21 - Esercizio di caccia e pesca

L'esercizio di caccia e pesca sui terreni e sulle acque del territorio comunale è disciplinato dalle Leggi Statali e Regionali vigenti.

CAPO VIII

RISPETTO DELLA SICUREZZA E DELLA TRANQUILLITÀ

ART. 22 - Attività agronomiche o di natura rurale soggette a regolamentazione e aree verdi in centro urbano

a) Colture agrarie, allevamenti e aree verdi di proprietà o in convenzione

I proprietari di fondi rustici possono effettuare le colture e gli allevamenti che ritengono più utili purché non provochino danni o molestie a persone e cose altrui.

I terreni incolti devono essere sfalciati o arati o soggetti ad altri interventi al fine di evitare la proliferazione di animali molesti ed erbe infestanti, evitando in ogni caso la diffusione di semi infestanti.

E' fatto obbligo a chiunque abbia in proprietà o, comunque, in disponibilità spazi verdi all'interno del centro abitato di provvedere alla manutenzione degli stessi attraverso lo sfalcio periodico dell'erba, la pulizia, la potatura di siepi, la rimozione di oggetti e rifiuti che possono pregiudicare l'igiene pubblica e deturpare l'ambiente. I tappeti erbosi non potranno superare l'altezza di 25 cm e le siepi l'altezza di 250 cm e rientrare sempre nell'area di proprietà; qualora le siepi siano a confine e costituiscano recinzione, l'altezza non deve superare i 150 cm come da Regolamento Edilizio Comunale.⁵⁶

I proprietari/ conduttori dei fondi, tanto rustici quanto urbani, attraversati da elettrodotti, linee elettriche minori, linee telefoniche, hanno l'obbligo di tagliare i rami degli alberi mantenendoli a distanza tale da non poter danneggiare i relativi cavi anche in caso di avversità atmosferiche. Devono inoltre garantire la funzionalità dell'illuminazione pubblica, ove presente, impedendo che i rami possano offuscare la luce delle lampade. Gli è fatto altresì divieto di collocare materiale esplosivo od infiammabile, incluso quello di sfalcio, sotto alle linee elettriche di ogni genere.

Qualora i proprietari / conduttori dei fondi trasgrediscano gli obblighi di taglio dei rami od il divieto di collocazione di materiale esplosivo / infiammabile, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria si applica pure quella accessoria dell'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi mediante rimozione del predetto materiale, ai sensi dell'art. 27 lett. b) e c); se vi sono situazioni di pericolo, l'ordine può essere impartito in via d'urgenza dagli stessi agenti accertatori, ma in tali casi la trasgressione a quest'ultimo può essere sanzionata ai sensi dell'art. 29 solo se il Sindaco convalida tale ordine.

Nei casi in cui la sanzione accessoria dovesse restare inottemperata entro il termine fissato, il Comune ha potestà di procedere d'ufficio all'esecuzione in danno, addebitando poi gli oneri sostenuti al trasgressore/coobbligato, con facoltà, in caso di insolvenza di costoro, di recuperare il dovuto secondo le norme del T.U. approvato con R.D. 14 aprile 1910 n. 639 e, eventualmente, con iscrizione a ruolo.

Nel caso di inadempienza il Responsabile del Servizio provvederà ad emettere apposita ordinanza obbligando il / i proprietari ad effettuare le opere di manutenzione dell'area come previsto dal presente Regolamento.

In riferimento alla manutenzione delle aree verdi in convenzione, trattandosi di un verde pubblico, ogni frontista deve provvedere alla manutenzione dell'area di sua competenza rispettando i requisiti standard previsti per la manutenzione delle aree verdi pubbliche, con sfalci dell'erba regolari, pulizia delle aree circostanti, raccolta delle foglie e potatura delle piante secondo i principi agronomici della potatura per

garantire che le piante possano essere sane, vigorose, armoniose e possano adempiere allo scopo per cui sono state piantumate.

La manutenzione delle aree verdi convenzionate devono essere affidate a ditte professionali che abbiano i requisiti richiesti e, nei limiti del possibile, ogni quartiere deve incaricare un'unica ditta al fine di ottenere una manutenzione uniforme ed omogenea.

La ditta incaricata deve fornire al Comune di Bovolenta un piano dettagliato della manutenzione annua delle aree verdi (numero di sfalci, tipo di potatura eseguita ecc... .

Le spese di manutenzione rimangano a carico dei frontisti i quali devono ripartirsi gli oneri equamente in base alle superfici di competenza.

Qualora i residenti di un quartiere non riescano a convergere nell'individuazione di una ditta e/o non trovino un accordo sulla necessità di provvedere alla manutenzione dell'area verde di loro competenza, l'Ufficio Tecnico Comunale, se riscontrata la reale necessità dell'intervento manutentivo, può incaricare una ditta per l'esecuzione dei lavori ed imputare successivamente le spese ai frontisti.

b) Bruciatura di stoppie, erbe e simili

La bruciatura di stoppie, ramaglie e legna derivante dalla potatura di viti e piante in genere è autorizzata nelle zone extraurbane e di campagna alle seguenti prescrizioni:

- che la stessa sia attuata non prima del mese di ottobre e non dopo il mese di aprile;
- che le operazioni siano eseguite a non meno di mt. 100 dalle abitazioni e loro pertinenze, come stalle, ricoveri attrezzi, fienili, siepi, piantagioni e zone boschive, nonché dalle strade pubbliche;
- che le operazioni siano eseguite in assenza di vento tale da compromettere la visibilità sulla rete viaria;

Oltre all'osservanza delle predette disposizioni, il fuoco stesso deve essere acceso con l'adozione delle misure necessarie per prevenire danni a persone e cose, con l'assistenza continua di un numero di persone proporzionato alla quantità di materiale in combustione e fino a che non si sia spento definitivamente.

Queste operazioni sono assolutamente vietate in zona urbana.

Ai fini della prevenzione degli incendi i proprietari dei pagliai e depositi di fieno sono tenuti al posizionamento degli stessi a non meno di mt. 50 dai confini con altre proprietà.

c) Trattamenti con prodotti chimici

L'esecuzione di trattamenti con antiparassitari, diserbanti, fitofarmaci e presidi sanitari in genere, nelle colture, nel verde ornamentale e negli allevamenti, dovrà essere effettuata da personale qualificato, munito di patentino e adottando gli accorgimenti tecnici necessari ad evitare danni a persone, animali e cose altrui.

Si dovrà pertanto:

- operare in assenza di vento in modo da evitare che il principio attivo sia trasportato dal vento oltre i confini di proprietà;
- lungo i confini operare con mezzi tecnici per evitare che il prodotto ricada in proprietà terze;
- non abbandonare i contenitori vuoti dei presidi sanitari in luoghi accessibili ad animali, a persone terze o che possono creare danni all'ambiente in genere;
- non lavare direttamente in acque correnti i contenitori ed i macchinari utilizzati per i trattamenti e non versare le acque di lavaggio degli stessi direttamente in acque superficiali;
- non bruciare i contenitori vuoti dei presidi sanitari;

- evitare perdite di liquidi contenenti presidi sanitari dai mezzi utilizzati per i trattamenti, su strade e suolo pubblico in genere.

La direttiva 2009/128/CE, recepita con il decreto legislativo del 14 agosto 2012, n. 150 ha istituito un "quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi". Per l'attuazione di tale direttiva sono stati definiti Piani di Azione Nazionali (PAN) per stabilire gli obiettivi, le misure, i tempi e gli indicatori per la riduzione dei rischi e degli impatti derivanti dall'utilizzo dei prodotti fitosanitari. Il Piano di Azione, adottato in Italia con Decreto Interministeriale 22 gennaio 2014, promuove pratiche di utilizzo dei prodotti fitosanitari maggiormente sostenibili e fornisce indicazioni per ridurre l'impatto dei prodotti fitosanitari nelle aree agricole, nelle aree extra agricole (aree verdi urbane, strade, ferrovie, ecc..) e nelle aree naturali protette.

In ambiente urbano trovano applicazione le disposizioni citate dal P.A.N. ai punti A.5.6. e seguenti (rif. DM 22 gennaio 2014) e l'ulteriore normativa di settore (es. :D.M. 15/02/2017 CAM e s.m.i.).

Ai fini della tutela della salute e della sicurezza pubblica è necessario ridurre l'uso dei prodotti fitosanitari o dei rischi connessi al loro utilizzo nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili, ricorrendo a mezzi alternativi (meccanici, fisici, biologici), riducendo le dosi di impiego e utilizzando tecniche e attrezzature, che permettano di ridurre al minimo la dispersione nell'ambiente.

Le suddette aree includono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, comunque, parchi e giardini pubblici, campi sportivi, aree ricreative, cortili e aree verdi all'interno e confinanti con plessi scolastici, parchi gioco per bambini, superfici in prossimità di strutture sanitarie, piste ciclabili, zone di interesse storico-artistico e paesaggistico e loro pertinenze, aree monumentali e loro pertinenze, aree archeologiche e loro pertinenze, aree cimiteriali e loro aree di servizio. E' fatto obbligo di avvisare la popolazione attraverso l'apposizione di cartelli che indicano, tra l'altro, la sostanza attiva utilizzata, la data del trattamento e la durata del divieto di accesso all'area trattata. La durata del divieto di accesso non deve essere inferiore al tempo di rientro eventualmente indicato nell'etichetta dei prodotti fitosanitari utilizzati e, ove non presente, nelle aree frequentate dai gruppi vulnerabili non può essere inferiore a 48 ore. Nelle aree interessate non possono essere utilizzati prodotti fitosanitari che abbiano tempi di rientro superiori a 48 ore. Nelle medesime aree si dovrà evitare l'accesso provvedendo ad un'adeguata e visibile segnalazione e, in relazione alla specifica situazione, ad un'eventuale delimitazione delle stesse. Ove possibile, i trattamenti devono essere effettuati in orari in cui è ridotto al minimo il disagio per le persone. Fatto salvo quanto previsto in applicazione del decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 214 s.m.i e dei decreti ministeriali che disciplinano la lotta obbligatoria, le Regioni e le Province autonome possono autorizzare trattamenti fitosanitari mirati, al fine di impedire l'introduzione e la diffusione degli organismi da quarantena e di proteggere i vegetali, i prodotti vegetali e la salute pubblica dagli organismi nocivi definiti nella normativa di riferimento.

Nelle aree agricole, adiacenti alle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili, quali parchi e giardini pubblici, campi sportivi, aree ricreative, cortili e aree verdi all'interno con plessi scolastici, parchi gioco per bambini, superfici in prossimità di strutture sanitarie, è vietato l'utilizzo, a distanze inferiori di 30 metri dalle predette aree, di prodotti fitosanitari classificati tossici, molto tossici e/o recanti in etichetta le frasi di rischio R40, R42, R43, R60, R61, R62, R63 e R68, ai sensi del decreto legislativo n. 65/2003 s.m.i., o le indicazioni di pericolo corrispondenti, di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008. Nel caso in cui vengano adottate misure di contenimento della deriva, tenuto conto delle prescrizioni indicate in etichetta e fatte salve determinazioni più restrittive delle Autorità locali competenti, tale distanza può essere ridotta fino ad una distanza minima di 10 metri.

d) Uso di esche avvelenate

La lotta ad animali nocivi con l'uso di esche avvelenate in luoghi accessibili alla popolazione o agli animali può essere effettuato solo da Ditte specializzate o personale abilitato, che dovranno seguire la Normativa vigente a loro imposta.

L'uso di esche avvelenate da parte di privati è consentito solo all'interno di proprietà recintate e non accessibili a persone terze, ad animali domestici e ad animali selvatici o randagi.

e) Arature

Le arature in vicinanza di strade ad uso pubblico od interpoderale devono avvenire senza arrecare danno alla sede stradale e alle banchine di deflusso delle acque piovane.

In assenza di fossato le arature vanno eseguite a non meno di cm 150 dal ciglio stradale.

Chiunque imbratti la sede stradale dovrà provvedere alla successiva pulizia.

Le arature in vicinanza di canali e fossi consorziali interpoderali e fossi posti in fregio alle strade pubbliche o di servitù pubblica devono avvenire senza ostruire il normale deflusso delle acque e senza arrecare danno ai cigli e alle ripe dei fossati stessi.

La distanza minima delle arature, dell'uso dell'erpice, del motocoltivatore, rotanti, etc debbono avvenire a non meno di cm. 50 dal ciglio del fossato.

f) Emissione di odori e rumori molesti

I proprietari di allevamenti, dei cumuli di letame, di impianti di stoccaggio e lavorazione di materiale organico e di agro-industrie ricadenti in zona agricola debbono attuare debita copertura dei cumuli di materiale stoccato e mettere in atto tutte quelle procedure necessarie a contenere l'emissione di odori molesti entro i limiti di tollerabilità.

I proprietari degli impianti di irrigazione composti da motori, idrovore, etc., in prossimità di zone abitate, dovranno necessariamente cessare ogni attività dalle ore 00.00 alle ore 06.00 del giorno successivo al fine di non arrecare disturbo alla quiete pubblica. Saranno esonerati le motopompe insonorizzate e certificate, le motopompe e trattori dotati di silenziatore residenziale certificato"

g) Spargimento di liquami e fanghi di depurazione su suolo agricolo

Gli imprenditori agricoli che effettuano concimazioni organiche con liquami e/o fanghi di depurazione dovranno attenersi alla Normativa Regionale sulla comunicazione preventiva dell'attività di spargimento dei liquami zootecnici su suolo agricolo (art. 5 – commi 3° e 5° - allegato "D" del P.R.R.A., modificato con D.G.R. n. 3733/92), nonché le successive modifiche e integrazioni.

Sulle modalità e sugli orari di spargimento si dispone quanto segue:

1. Gli allevamenti zootecnici di tipo intensivo dovranno essere muniti di regolare Piano di smaltimenti dei liquami zootecnici (da presentare all'Amministrazione Provinciale).
2. È fatto divieto di spargimento nei giorni festivi.
3. È fatto divieto di spargimento nei terreni allagati e gelati.
4. È fatto divieto di spargimento oltre il limite delle aree di rispetto definite dal succitato Allegato D.
5. Nei mesi di luglio e agosto non è possibile lo spargimento nelle ore di massima insolazione e, comunque, lo spargimento può avvenire solo su terreni in cui sia possibile l'immediato interrimento.
6. La distribuzione deve essere fatta con mezzi adeguati ad impedire la diffusione di odori molesti ed è vietato lo spargimento a getto e a pioggia.

h) Azioni di contenimento della proliferazione di insetti molesti e animali nocivi

I proprietari di siti e attività in grado di favorire la proliferazione di insetti e animali nocivi (concimaie, silos, pozze d'acqua stagnante, allevamenti in genere, ecc.) sono tenuti a mettere in atto tutti gli accorgimenti sia di prevenzione che di lotta, per contenere la proliferazione degli stessi.

i) Utilizzazione di inerti

Il materiale di scarto di attività agronomiche (tutoli, vinacce ecc.) può essere utilizzato nel ciclo colturale produttivo mentre il materiale proveniente da spianamenti, scavi ecc. può essere riutilizzato per le sistemazioni agrarie, previa comunicazione al Comune ed all'Arpav, se rientra all'interno dell'art. 185 del D. L.vo 152/2006.

Per sistemazioni agrarie si devono intendere i movimenti di terreno e gli spianamenti all'interno dell'azienda agraria, mentre per miglioramento fondiario si intendono i movimenti di terreno e gli spianamenti all'interno dell'azienda agraria che comportano l'utilizzo di materiale di risulta, il quale può essere utilizzato a fini industriali, opere stradali ecc. nella misura non superiore al limite di 5.000 metri cubi per ettaro corrispondenti ad una profondità di 50 cm.

E' da considerarsi attività di cava, regolamentata dalla Legge Regionale n. 44/82, tutto quello che non è ricompreso nel comma precedente. In alternativa il materiale deve essere smaltito in discariche autorizzate.

j) Degradato ambientale generale

E' vietato mantenere situazioni di degrado ambientale generale che ledano la quiete, il decoro e la corretta funzione del territorio ed è vietato stoccare o accumulare stallatico od altro materiale organico direttamente sul terreno, sia che esso venga situato nelle vicinanze degli insediamenti rurali o in aperta campagna, al fine di salvaguardare la falda acquifera. In base a tali principi non è consentito lasciare i terreni in completo abbandono, in quanto ciò può determinare la proliferazione di malerbe ed il propagarsi di animali molesti, e può deturpare il paesaggio agrario circostante.

k) Atti vietati sulle strade

Le strade interpoderali devono essere mantenute a cura degli utenti in buono stato di percorribilità e con la dovuta pendenza verso i lati; i frontisti devono consentire, con opere adatte, il normale deflusso delle acque meteoriche.

Inoltre, sulle strade provinciali, comunali e locali è vietato:

- il percorso con trattrici cingolate senza protezione e che arrecano danni al fondo stradale;
- imbrattare o spargere in qualsiasi modo e per qualsiasi motivo il fondo stradale con: terreno, strame, letame, liquame e liquidi contenenti presidi sanitari;
 - gettare lungo i cigli o nei fossi materiali di scarto di qualsiasi tipo o carogne di animali.

CAPO IX

SANZIONI

ART. 23 - Disposizioni per l'accertamento e l'applicazione delle sanzioni amministrative

1. Le trasgressioni alle norme del presente Regolamento sono accertate dagli Ufficiali ed Agenti di Polizia Municipale nonché dagli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria.

2. Le violazioni al presente Regolamento, salvo che il fatto non costituisca reato o non sia sanzionato da norme speciali, sono punite, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000 (come disposto dalla L. 16/01/2003 n. 3), con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00.

3. Per l'accertamento delle violazioni, l'applicazione e le contestazioni avverso le sanzioni irrogate, si osservano, se non diversamente previsto dal presente Regolamento, le disposizioni e le procedure stabilite dalla legge 24.11.1981 n. 689 e dal D.P.R. 22.07.1982 n. 571.

ART. 24 - Contestazione e notificazione

1. Le violazioni del presente Regolamento devono essere contestate al trasgressore e alla persona obbligata in solido al pagamento della somma dovuta.

2. Qualora non sia possibile procedere alla contestazione immediata, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento.

ART. 25 - Pagamento in misura ridotta

1. E' ammesso il pagamento in misura ridotta pari a € 50,00 (doppio del minimo edittale) entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione oppure dalla notificazione degli estremi della violazione.

2. E' demandato alla Giunta Comunale l'eventuale aggiornamento degli importi di cui al presente capo.

ART. 26 - Rapporto e procedimento ingiuntivo

1. Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, l'organo accertatore presenta specifico rapporto al Responsabile del Servizio con la prova delle eseguite contestazioni e notificazioni.

2. Entro il termine di sessanta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire al Responsabile del Servizio scritti difensivi e documenti; possono, altresì, chiedere di essere sentiti dal medesimo.

3. Il Responsabile del Servizio, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento determina con ordinanza motivata la somma dovuta per la violazione, entro i limiti stabiliti dalla legge, e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese del procedimento, all'autore della violazione e alle persone obbligate in solido; in caso contrario, emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il rapporto.

4. Avverso l'ordinanza-ingiunzione è ammessa opposizione, entro 30 giorni dalla notifica, al Giudice di Pace. L'ordinanza di ingiunzione costituisce titolo esecutivo. In caso di mancato pagamento verrà eseguita la procedura coattiva ai sensi dell'art. 27 della Legge 24.11.1981 n. 689.

ART. 27 - Sanzione accessoria dell'obbligo di sospendere o cessare una determinata attività, del ripristino dello stato dei luoghi o di rimozione delle opere abusive

In aggiunta alla sanzione pecuniaria consegue la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo di:

- a) sospendere o cessare una determinata attività sanzionata;
- b) ripristinare lo stato dei luoghi;
- e) rimuovere le opere abusive nel caso di danneggiamento di opere o di occupazione abusiva di spazi.

ART. 28 - Sanzione accessoria della sospensione e della revoca delle licenze

1. Fatte salve le disposizioni previste dall'articolo 26 del presente Regolamento, al contravventore in possesso di una concessione e/o autorizzazione del Comune è inflitta la sospensione della concessione e/o dell'autorizzazione nei seguenti casi:

- a) recidiva nell'inosservanza delle disposizioni del presente Regolamento attinenti alla disciplina dell'attività del beneficiario dell'atto concessorio o autorizzatorio;
- b) mancata esecuzione degli obblighi previsti dall'art. 26 del presente Regolamento fino al momento del loro adempimento.

2. La sospensione, di cui al comma 1 del presente articolo, può avere una durata massima non superiore a giorni trenta.

ART. 29 - Inottemperanza all'ordinanza

1. Chiunque non ottemperi all'esecuzione delle ordinanze di cui all'articolo 4 del presente Regolamento, fuori dai casi previsti dall'art. 650 del Codice Penale o da altre leggi e regolamenti, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui agli articoli 23 e 24 del presente Regolamento.

CAPO X

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 30 - Allegati

Costituiscono parte integrante del Regolamento:

- Allegato 1 - Note esplicative al Regolamento
- Allegato 2 - Procedure Amministrative e Sanzioni
- Allegato 3 - Sintesi di normative specifiche
- Allegato 4 - ALLEGATOB alla Dgr n. 2439 del 07 agosto 2007

ART. 31 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento entrerà in vigore con l'esecutività della delibera ed abroga tutti i Regolamenti, le Ordinanze e le consuetudini riguardanti le materie contemplate o in contrasto con il Regolamento stesso.

COMUNE DI BOVOLENTA

Provincia di Padova

REGOLAMENTO COMUNALE

DI POLIZIA RURALE

ALLEGATO I

NOTE ESPLICATIVE

INTRODUZIONE

Il Regolamento di Polizia Rurale è un atto amministrativo e giuridico necessario alla Comunità che deve adempiere alle seguenti finalità:

- a) far conoscere ai cittadini le normali regole di convivenza, in ambiente rurale e in ambiente urbano interessato da attività di natura rurale;
- b) educare i cittadini al rispetto e all'applicazione delle norme, nell'interesse generale della cultura rurale e della vita sociale nelle campagne;
- c) fornire agli Organi Accertatori uno strumento chiaro, efficace e ben definito, con il quale operare.

CAPO I

L'Art. 1 - Ambiti di applicazione, riporta gli Ambiti di applicazione che comprendono:

- tutto il territorio comunale individuato nel Piano Regolatore Generale Comunale come Zone Territoriali Omogenee Agricole (Z.T.O. E);
- le attività e le azioni di natura rurale che avvengono nelle Zone Territoriali di tipo A - B - C - D e F , cioè extra agricole.

(A titolo esemplificativo in zona extra agricola vengono disciplinate la lotta contro le malattie delle piante, la detenzione di animali ad uso amatoriale, l'esercizio della pesca, ecc.).

L'Art. 2 - Gli strumenti operativi, specifica che il Regolamento è sotto la diretta responsabilità del Sindaco che si avvale della collaborazione della Polizia Municipale per azioni di prevenzione, di accertamento delle violazioni, dell'istruttoria preliminare, della applicazione di eventuali Ordinanze Sindacali. La Polizia Municipale o altro organo accertatore, durante le fasi di accertamento della istruttoria preliminare può avvalersi, per ambiti di competenza, della collaborazione delle seguenti Istituzioni:

- A.R.P.A. Provinciale (Azienda Regionale di Prevenzione Ambientale),
- A.S.L. (Azienda Sanitaria Locale) Settore Igiene Ambientale e Servizi Veterinari,
- Amministrazione Provinciale,
- Consorzio di Bonifica competente,
- Azienda predisposta alla gestione dell'Acquedotto e della Fognatura,
- Corpo Forestale dello Stato e Servizi Forestali Regionali,
- Genio Civile,
- Ufficio Tecnico Comunale.

Si precisa che, nel caso di inosservanza di un'Ordinanza Sindacale, l'Amministrazione Comunale può provvedere, con personale proprio o con personale qualificato, all'esecuzione di lavori, opere o quant'altro si

renda necessario, addebitando le spese sostenute, maggiorate del 10%, all'intestatario della Ordinanza Sindacale.

CAPO II

L'Art. 3 - Difesa contro i parassiti delle piante, stabilisce che la lotta contro le malattie ed i parassiti delle piante deve essere effettuata sia dall'Amministrazione Comunale per il verde pubblico, sia dai privati.

Esso prevede:

a) lotta obbligatoria, prevista per legge, contro:

Insetti e molluschi

- ***Marchalina ellenica*** - (Cocciniglia greca) - D.M. 27 marzo 1996 Lotta obbligatoria contro la cocciniglia ***Marchalina ellenica*** (Genn.) nel territorio della Regione Campania (G.U. 81 del 5/4/1996).
- ***Matsucoccus feytaudi*** - (Cocciniglia della corteccia del pino marittimo) - D.M. 22 novembre 1996 Lotta obbligatoria contro l'insetto fitomizio ***Matsucoccus feytaudi*** (Ducasse) (G.U. n. 285 del 5/12/1996).
- ***Comstokaspis perniciosa*** - (Cocciniglia di San Josè) - D.M. 17 aprile 1998 Lotta obbligatoria contro la cocciniglia di S. Josč " ***Comstokaspis perniciosa*** Comst." (G.U. n. 125 del 1/6/1998).
- ***Traumatocampa pityocampa*** - (Processionaria del pino) - D.M. 30 ottobre 2007- Disposizioni per la lotta obbligatoria contro la processionaria del pino ***Traumatocampa (Thaumetopoea) pityocampa*** (Den. et Schiff). (G.U. n. 40 del 16/02/2008). Decreto n. 9 del 23 settembre 2008: (D.M. 30/10/2007) - Disposizioni per la lotta obbligatoria contro la processionaria del pino ***Traumatocampa (Thaumetopoea) pityocampa*** (Den. et Schiff) nel territorio della Regione del Veneto.
- ***Anoplophora chinensis*** - (Tarlo asiatico) - D.M. 12 ottobre 2012 Misure d'emergenza per impedire l'introduzione e la diffusione di ***Anoplophora chinensis*** (Forster) nel territorio della Repubblica italiana (G.U. n. 21 del 25/1/2013). Dec.2012/138/UE relativa alle misure d'emergenza per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione di ***Anoplophora chinensis*** -Dec.2014/356/UE.
- ***Anoplophora glabripennis*** - (Tarlo asiatico) Ordinanza del Presidente della Giunta Reg. n. 137 del 22.07.2009.
Decreto n. 4 del 1/09/ 2016 Misure obbligatorie per il controllo ed eradicazione del tarlo asiatico ***Anoplophora glabripennis*** nel territorio della Regione del Veneto - Aggiornamento della zona delimitata.
Allegato A decreto 4 del 1/09/ 2016 - Decreto n°8 del 8 settembre 2010 - Dec.2015/893/UE
- ***Pomacea spp.*** - (Ampullarie) - Dec.2012/697/UE
- ***Popillia Japonica*** - (Coleottero giapponese) - D.M. 22 gennaio 2018 Misure d'emergenza per impedire la diffusione di ***Popillia japonica*** Newman nel territorio della Repubblica italiana (G.U.n. 71 del 26/03/2018)
- ***Crisococcus pini*** - (Cocciniglia cotonosa del pino) - D.M. 17 marzo 2016 Misure d'emergenza per impedire la diffusione di ***Crisococcus pini*** Kuwana nel territorio della Repubblica italiana (G.U.n. 113 del 16/5/2016)
- ***Epitrix cucumeris, E. similaris, E. subcrinita, E. tuberis*** - (Altica della patata) - D.M. 31 ottobre 2013 Misure d'emergenza per impedire l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana di ***Epitrix cucumeris*** (Harris), ***Epitrix similaris*** (Gentner), ***Epitrix subcrinita*** (Lec.) ed ***Epitrix***

tuberis (Gentner) (G.U.n. 23 del 29/1/2014)
Dec.2014/679/UE - Dec.2012/270/UE

- **Aromia Bungii** - Dec.2018/1503/UE
- **Spodoptera Frugiperda** - Dec.2018/638/UE
- **Halyomorpha halis** - (Cimice asiatica) - D.M. MIPAAF 29 aprile 2020 Misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e il contrasto della Cimice asiatica (*Halyomorpha halys* Stål)

Nematodi

D.M. 28 marzo 2014 Misure d'emergenza per impedire l'introduzione e la diffusione di *Bursaphelenchus xylophilus* (Steiner e Buhner) Nickle et al. (nematode del pino) nel territorio della Repubblica italiana – Recepimento della Decisione di esecuzione della Commissione 2012/535/UE Dec.2018/618/UE - Dec.2015/226/UE - Dec.2012/535/UE

- **Globodera pallida e Globodera rostochiensis** - (Nematodi a cisti della patata) - D.lgs. 8 Ottobre 2010 Attuazione della direttiva 2007/33/CE relativa alla lotta ai nematodi della patata e che abroga la direttiva 69/465 CEE (G.U.n. 264 del 11/11/2010) - Dir.2007/33/CE
- **Meloidogyne graminicola** - (Nematode galligeno del riso) - D.M. 06 luglio 2017 Misure d'emergenza per impedire la diffusione del *Meloidogyne graminicola* Golden & Birchfield nel territorio della Repubblica italiana (G.U.n. 202 del 30/8/2017)

Funghi

- **Phoma tracheiphila** - (Mal secco degli agrumi) - D.M. 17 aprile 1998 Disposizioni sulla lotta obbligatoria contro il mal secco degli agrumi "**Phoma tracheiphila**" (G.U. n. 125 del 1/6/1998).
- **Ceratocystis platani** - (Cancro colorato del platano) - D.M. 6 luglio 2015 Modifica del decreto 29 febbraio 2012 recante misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione del cancro colorato del platano causato da **Ceratocystis fimbriata** - D.M. 29 febbraio 2012 Lotta obbligatoria contro il cancro colorato del platano "**Ceratocystis fimbriata**" (G.U.n. 125 del 1/6/1998). Decreto Dirigenziale del 11/06/2012 Procedure amministrative (A1);(A2);(A3);(A4) - Prescrizione tecniche
- **Synchytrium endobioticum** - (Rogna nera della patata) - D.M. 18 maggio 1971 Lotta obbligatoria contro la rogna nera della patata - **Synchytrium endobioticum** (Schilb.) (G.U. n. 164 del 1/7/71). Dir. 69/464/CEE
- **Phytophthora ramorum** - D.M. 28 novembre 2002 Misure fitosanitarie provvisorie d'emergenza volte ad impedire l'introduzione e la propagazione nella Comunità di *Phytophthora ramorum* Werres, De Coek & Man in 't Veld sp.nov. (G.U.n. 17 del 22/1/2003) Dec.2013/782/UE - Dec.2007/201/CE - Dec.2004/426/CE - Dec.2002/757/CE
- **Gibberella circinata** - (Cancro resinoso del pino) - Dec.2007/433/CE

Batteri

- **Erwinia amylovora** - (Colpo di fuoco batterico) - D.M. 13 agosto 2020 Lotta obbligatoria contro il colpo di fuoco batterico (*Erwinia amylovora*) (G.U. n. 263 del 23/10/2020). Decreto n. 51 del 31 agosto 2020 "Regolamento (UE) 2019/2072 allegato X, punto 9, lettera d. Colpo di fuoco batterico delle rosacee (*Erwinia amylovora*) - Istituzione zone tampone e approvazione campi di produzione. Campagna vivaistica 2020/2021.
- **Xylella fastidiosa** - REGOLAMENTO DI ESECUZIONE UE 2020/1201 DELLA COMMISSIONE del 14 AGOSTO 2020 relativo alle misure per prevenire l'introduzione e la diffusione nell'Unione Europea della *Xylella fastidiosa* (Wells et al).

- ***Ralstonia solanacearum*** - (Marciume bruno della patata) - D.M. 1 marzo 2012 Misure urgenti contro la diffusione di ***Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.*** nei confronti delle patate provenienti dall'Egitto - Attuazione della Decisione 2011/787 del 29 novembre 2011 - D.M. 30 ottobre 2007 Lotta obbligatoria contro ***Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.*** Recepimento della Direttiva della Commissione 2006/63/CE (G.U. n. 43 del 20/2/2008) - Dec 2011/787 - Dir. 2006/63/CE - Dir. 98/57/CE
- ***Clavibacter michiganensis ssp. Sepedonicus*** - (Marciume anulare della patata) - D.M. 28 gennaio 2008 Lotta obbligatoria contro il marciume anulare della patata (***Clavibacter michiganensis ssp. Sepedonicus***). Recepimento della direttiva della Commissione 2006/56/CE. (G.U. N. 76 del 31 Marzo 2008). Dir.2006/56/CE
- ***Pseudomonas syringae pv. actinidiae*** - (Cancro batterico dell'actinidia) - D.M. 20 dicembre 2013 Misure per impedire l'introduzione e la diffusione di ***Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto*** nel territorio della Repubblica italiana. (GU n.62 del 15-3-2014) - REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/885 DELLA COMMISSIONE del 26 giugno 2020 relativo alle misure per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione di *Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto*

Virus e Fitoplasm

- ***Plum Pox Virus*** (PPV) Sharka - D.M.19 febbraio 2016 Modifiche al decreto 28 luglio 2009, recante: «Lotta obbligatoria per il controllo del virus ***Plum pox virus*** (PPV), agente della "Vaiolatura delle drupacee" (Sharka) (GU n.81 del 7-4-2016) - D.M. 28 luglio 2009 Lotta obbligatoria per il controllo del virus ***Plum pox virus*** (PPV), agente della "Vaiolatura delle drupacee" (Sharka) (GU n.235 del 9-10-2009) - Decreto N. 4 del 16/02/2011 Decreto Ministeriale 28 luglio 2009."Lotta obbligatoria per il controllo del virus ***Plum Pox Virus*** (PPV), agente della vaiolatura delle drupacee (Sharka)."Istituzione zona di insediamento e zona tampone" - campagna 2011. - Decreto N. 1 del 09 /02/2010 Decreto Ministeriale 28 luglio 2009."Lotta obbligatoria per il controllo del virus ***Plum Pox Virus*** (PPV), agente della vaiolatura delle drupacee (Sharka)."Istituzione zona di insediamento e zona tampone-campagna 2010.
- ***Pepino Mosaic Virus*** (PepMV) Virus del mosaico del pepino - Dec.2020/1549/CE
- ***Apple Proliferation Phytoplasma*** - (Scopazzi del melo) - D.M. 23 febbraio 2006 - Lotta obbligatoria contro il fitoplasma Apple Proliferation Phytoplasma (GU n. 61 del 14/03/2006)
- ***Citrus Tristeza Virus (CTV)*** - (Tristezza degli agrumi) - D.M. 31 ottobre 2013 Misure fitosanitarie per il controllo del virus della tristezza degli agrumi ***Citrus Tristeza Virus*** (G.U. n.93 del 29-1-2014)
- ***Flavescenza dorata della vite*** - Decreto N.43 del 28/05/2021 Applicazione del Decreto Ministeriale del 31 maggio 2000: "Misure di lotta obbligatoria contro la flavescenza dorata della vite" nella Regione Veneto per l'anno 2021. - D.M.32442 del 31 maggio 2000 Lotta obbligatoria contro la ***Flavescenza Dorata della vite*** (G.U. n. 159 del 10/7/2000). - Dir.2000/29/CE
- ***ToBRFV*** - (Tomato Brown Rugose Fruit Virus) - Reg. UE 2020/1191

b) lotta consigliata, anche se non obbligatoria per legge, contro:

- ***Hyphantria cunea Drury*** – (bruco americano)
- ***Seiridium (= Coryneum) cardinale*** – (cancro del cipresso)
- ***Ophiostoma ulmi*** – (grafiosi dell'olmo)

Per individuare la causa del danno, le modalità di intervento, la predisposizione di un piano di lotta, l'emanazione di un'Ordinanza ad hoc, è opportuno che l'Amministrazione Comunale si avvalga della collaborazione dell'Osservatorio Fitopatologico Regionale, dei Servizi Forestali Regionali, dell'Ispettorato Regionale per l'Agricoltura o di liberi professionisti.

Gli stessi Organismi potranno offrire consulenza e collaborazione, in attesa che l'Amministrazione adotti un Regolamento del Verde anche sui seguenti aspetti:

- protezione degli alberi pubblici di particolare interesse e/o dimensioni;
- direttive per la protezione del verde comunale in caso di esecuzione di opere comportanti la manomissione di sedi stradali e aree verdi su suolo pubblico;
- norme per l'applicazione di spazi verdi comunali a scopo di manifestazioni;
- potatura di alberi e siepi fiancheggianti i luoghi pubblici.

Relativamente **all'Art. 4 punto b) - Prevenzione e lotta contro i parassiti delle piante (Trattamenti)**, la Polizia Municipale o altro organo accertatore dovrà riscontrare se l'operatore sia munito di patentino, ai sensi della D.g.r. 452 del 17/02/1998 «Nuove procedure per il rinnovo della autorizzazione all'acquisto e all'impiego di presidi sanitari» come previsto dal D.P.R. 1255 del 03/08/1968.

I prodotti fitosanitari utilizzati per la difesa e il controllo delle piante possono essere acquistati e utilizzati solo dai possessori dell'abilitazione specifica rilasciata dall'Ispettorato Regionale per l'Agricoltura, mentre i prodotti PFnPO (prodotti fitosanitari a uso non professionale per piante ornamentali) e PFnPE (prodotti fitosanitari a uso non professionale per piante edibili) potranno invece essere acquistati ed utilizzati senza alcuna abilitazione. Il patentino è rilasciato dall'Ispettorato per l'Agricoltura e l'operare senza autorizzazione comporta la comunicazione della violazione alla Procura della Repubblica.

Per il corretto utilizzo dei prodotti fitosanitari è fatto obbligo l'impiego di macchinari idonei, al fine di non arrecare danni all'ambiente e a terzi.

Per ulteriori aspetti tecnici si fa riferimento alla Direttiva europea 2009/128/CE e al P.A.N. (Piano d'azione nazionale) emanato con D. 22 gennaio 2014, ai sensi dell'arti. 6 del D.L. 14 agosto 2012, n.150.

CAPO III

La verifica del rispetto **dell'Art. 5 - Aspetti urbanistici e dell'Art. 6 - Igiene negli insediamenti rurali**, deve esaurirsi in una Istruttoria interna fra la Polizia Municipale e l'Ufficio Tecnico Comunale. Si presume infatti che tutti gli interventi di edificazione e ristrutturazione di fabbricati rurali e annessi rustici, effettuati in zone agricole, siano dotati di concessione edilizia, abitabilità o agibilità.

Il possesso di tali requisiti consentono infatti:

- di verificare che il proprietario abbia edificato nel rispetto delle Norme Tecniche di Attuazione del PRG relativamente alla volumetria, alle distanze, alla tipologia costruttiva, ecc.
- di verificare se il proprietario ha rispettato, in materia igienico-sanitaria, le prescrizioni della A.S.L. (Settore Igiene e Settore Veterinario), necessarie per acquisire la concessione della abitabilità e/o agibilità.

Qualora l'accertamento di conformità non sia possibile con la documentazione presente in Ufficio Tecnico, la Polizia Municipale può avvalersi della collaborazione della A.S.L. per predisporre una Ordinanza di interventi di messa a norma.

Relativamente **all'Art. 6 punto c) - Igiene negli insediamenti rurali**, si rimanda al Piano di raccolta periodica di rifiuti speciali. Nel caso di abbandono o scarico di rifiuti nelle acque si dovrà fare riferimento al D.lgs. 152/2006.

CAPO IV

La verifica della conformità delle opere di smaltimento delle acque piovane effluenti da fabbricati rurali (**Art. 7 - Acque piovane defluenti da fabbricati rurali e da aree contermini**) può essere effettuata tramite il progetto depositato presso l'Ufficio Tecnico.

Per vecchi fabbricati, privi di documentazione di verifica, il Responsabile del Servizio Ambiente, previo parere dell'Ufficio Tecnico, può emettere ordinanza di interventi sui pluviali.

Per acque piovane su superfici contermini ai fabbricati e a rischio di inquinamento, l'Amministrazione può avvalersi della collaborazione della A.R.P.A.V. per predisporre una Ordinanza di interventi di messa in sicurezza e/o a norma.

Per l'**Art. 8 - Il libero deflusso delle acque**, l'**Art. 9 - Distanze per fossi e canali** e l'**Art. 12 - Irrigazione**, l'Amministrazione Comunale, se chiamata da controversie fra confinanti oppure se chiamata all'accertamento di violazioni, si atterrà a quanto disposto:

- dal Codice Civile Libro III - Della Proprietà:
Capo "Delle Acque",
Capo "Delle Servitù in materia di acque",
Capo "Delle Servitù coattive".
- dalla L.R. n° 33 del 16/04/1985 «Norme per la Tutela dell'Ambiente» e successive modifiche e integrazioni;
- dal Regolamento dei Piani Generali di Bonifica e Tutela Territorio Rurale (PGBTTR).

Per violazioni relative all'**Art. 9 - Distanze per fossi e canali**, all'**Art. 10 -Tombinature**, all'**Art. 11- Prelievo di acque correnti e da pozzi** e all'**Art. 12 -Irrigazione**, accertate dalla Polizia Municipale, ma di competenza di altri Organismi e Istituzioni, gli atti verranno trasmessi agli stessi.

- Piano delle Acque comunale il quale è "uno strumento di programmazione e gestione delle problematiche idrauliche, con particolare riferimento alla rete di smaltimento delle acque meteoriche a livello comunale" che permette di individuare le criticità idrauliche e le loro potenziali soluzioni;
- Ordinanza del Comune di Bovolenta n° 14 del 2/10/2015 – Oggetto: Pulizia e manutenzione di fossi in aree agricole e urbane per la tutela della sicurezza pubblica e per prevenire fenomeni di allagamento sul territorio comunale.

CAPO V

Per il Capo V° vale quanto indicato per il Capo IV°. Per l'**Art. 13 - Distanze per alberi e siepi** e l'**Art. 14 - Rami protesi e radici**, nei casi in cui l'Amministrazione è interessata a mediare controversie tra confinanti oppure è chiamata ad effettuare l'accertamento di violazione, si atterrà a quanto disposto:

- dal Codice Civile Libro III - Della Proprietà:
Capo "Delle distanze per gli alberi";
- dal Regolamento dei P.G.B.T.T.R.;
- dal Codice della Strada.

Per violazioni accertate dalla Polizia Municipale o altro organo accertatore e di competenza di altri Organismi e Istituzioni, gli atti verranno trasmessi agli stessi.

CAPO VI

All'**Art. 16 - Stalle**, si afferma che l'emissione di rumori e odori molesti deve rispettare i normali livelli di tollerabilità. Per la valutazione della tollerabilità massima degli odori, si adotterà il principio dell'apprezzamento discrezionale senza la necessità di ricorrere ad accertamenti strumentali (Sentenza 07/08/1997 della Corte di Cassazione Penale, Prima Sezione).

La tipologia, le dimensioni e le distanze da adottare per le vasche di stoccaggio, sono previste sia dalle Norme di Attuazione del P.R.G. Comunale, sia:

- dal D.g.r. 3733 del 26/06/92 - Piano Regionale di risanamento delle acque. Modifica dell'Allegato D "Norme per lo spargimento dei liquami provenienti da allevamenti zootecnici".
- dalla Circolare Giunta Regionale n° 20 del 18/05/1993 – Note esplicative all'Allegato D:

Le modalità di trattamento e di uso dei liquami e dei fanghi su suolo agricolo sono normate sia dalle sopracitate D.r.g. 3733/92 e Circolare G R 20/93, sia:

- dal D.g.r. n° 3782 del 03/08/1993 - Allegato D "Norme per lo spargimento dei liquami provenienti da allevamenti zootecnici - Approvazione delle linee guida per la predisposizione dei piani di concimazione",
- da D.L. n° 99 del 27/01/1992 «Attuazione della Direttiva CEE 86/278, concernente la protezione dell'ambiente, nella utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura»;
- dalla D.g.r. n° 3247 del 06/06/95 "Utilizzo di fanghi di depurazione e di altri fanghi non tossico-nocivi in agricoltura".
- dal Dgr n° 2439 del 7 agosto 2007 - Per la regolamentazione dell'utilizzo agronomico degli effluenti di allevamento e delle acque reflue viene recepito il testo dell' allegato B relativo ai comuni parzialmente Vulnerabile da Nitrati di Origine Agricola.

Relativamente alle tecniche di spargimento, alle distanze di spargimento e ai periodi di spargimento si deve fare riferimento al presente regolamento ed alla buona pratica agricola.

Per quanto attiene la rumorosità deve essere rispettato il Piano di Zonizzazione Acustica vigente.

Relativamente **all'Art. 17 – Lotta alle malattie infettive negli allevamenti**, i proprietari sono obbligati a denunciare all'Amministrazione Comunale e alla A.S.L. – Servizi Veterinari – le malattie infettive e diffuse comprese fra quelle indicate all'Art. 1 del Regolamento di Polizia Veterinaria n° 320 del 08/02/1954 e nella Circolare n° 55 del 05/06/1954 dell'Alto Commissario per l'Igiene e la Sanità.

Qualora la denuncia sia pervenuta all'Amministrazione Comunale, quest'ultima dovrà comunicarla alla A.S.L. – Servizi Veterinari.

Per lo smaltimento degli animali morti valgono le disposizioni del Regolamento di Polizia Veterinaria, con particolare riferimento al D.L. 14/12/1999.

CAPO VII

Relativamente **all'Art. 19 – Pascolo degli animali e all'Art. 20 – Transumanza**, per l'esercizio del pascolo, anche se pratica poco diffusa, le principali regole da osservare riguardano:

- il divieto di pascolo su terreni altrui senza autorizzazione;
- il rispetto del Codice della Strada nell'attraversamento di strade con greggi e mandrie.

Per l'esercizio della pesca valgono le disposizioni previste dalla R.G. 28/04/19887 n° 19 « Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto».

Per l'esercizio della caccia valgono le disposizioni previste:

- dalla L.R. n° 50 del 09/12/1993 «Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio»;

- dalla L.N. 11/02/1992 n°157 «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio»;
- dal Piano Faunistico Venatorio Regionale (1996-2001) allegato alla L.R. 27/06/1996 n° 17.

CAPO VIII

Per tutte le attività indicate **all'Art. 22 - Attività agronomiche o di natura rurale soggette a regolamentazione e aree verdi in centro urbano**, la Polizia Municipale o altro organo accertatore dovrà effettuare il primo accertamento e stabilire, di volta in volta, se la violazione può essere istruita e sanzionata direttamente dal Comune o se deve essere trasmessa ad Organismi sovra comunali (Provincia, A.S.L., Procura della Repubblica, ecc.). Particolare attenzione dovrà essere posta al punto B (bruciature di stoppie, erbe e simili); al punto C (Trattamenti) Direttiva 2009/128/CE, recepita con il decreto legislativo del 14 agosto 2012, n. 150 e P.A.N. ai punti A.5.6. e seguenti (rif. DM 22 gennaio 2014) e l'ulteriore normativa di settore (es. :D.M. 15/02/2017 CAM e s.m.i.); al punto D (uso di esche avvelenate); al punto F (spargimento di liquami); al punto K (atti vietati sulle strade), in quanto violazioni interessate da procedure penali.

Si recepisce L'art. 12 della Legge n. 154/2016 il quale stabilisce che l'attività di costruzione, sistemazione e manutenzione del verde pubblico o privato affidata a terzi può essere esercitata:

- a) dagli iscritti al Registro ufficiale dei produttori, di cui all'art. 20, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214;
- b) da imprese agricole, artigiane, industriali o in forma cooperativa, iscritte al registro delle imprese, che abbiano conseguito un attestato di idoneità che accerti il possesso di adeguate competenze.

Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano le modalità per l'effettuazione dei corsi di formazione ai fini dell'ottenimento dell'attestato di cui al comma 1, lettera b).

Con Accordo in *Conferenza Stato Regioni del 22 febbraio 2018*, modificativo e integrativo dell'Accordo dell'8 giugno 2017, è stato definito lo standard professionale e formativo per l'attività di manutenzione del verde. I corsi di formazione sono destinati al titolare d'impresa o al preposto facente parte dell'organico dell'impresa e a coloro che intendono avviare l'attività di manutentore del verde.

In particolare, sono esentati dall'obbligo di frequenza del percorso formativo e dal relativo esame:

- Soggetti in possesso di una qualificazione regionale riconducibile alle ADA del QNQR e associate alla qualificazione di Manutentore del verde;
- Soggetti in possesso di Laurea, anche triennale, nelle discipline agrarie e forestali, ambientali e naturalistiche;
- Soggetti in possesso di master post-universitario in temi legati alla gestione del verde e/o del paesaggio;
- Soggetti in possesso di diploma di istruzione superiore di laurea quinquennale in materia agraria e forestale;
- Iscritti negli ordini e collegi professionali del settore agrario e forestale;
- Soggetti in possesso di una qualificazione pubblica di livello minimo 4 EQF, riconducibile alle ADA del QNQR ovvero nei settori scientifico disciplinari, relativi alle discipline agrarie e forestali;
- Soggetti in possesso di qualifica di operatore agricolo e di diploma di tecnico agrario rilasciati a seguito della frequenza dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP);

- I soggetti che acquisiscono la qualificazione professionale regionale in esito a percorsi formativi autorizzati e riconosciuti ai sensi dell'Accordo in Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome dell'8 giugno 2017, fino alla data di stipula del presente accordo.

COMUNE DI BOVOLENTA

Provincia di Padova

REGOLAMENTO COMUNALE

DI POLIZIA RURALE

ALLEGATO II

PROCEDURE AMMINISTRATIVE

PROCEDURE AMMINISTRATIVE

CAPO I

1 - Accertamento delle violazioni

Le violazioni al Regolamento sono accertate dagli agenti di Polizia Municipale e dagli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria, i quali provvederanno altresì ad applicare le previste sanzioni.

2 - Ordinanza Sindacale

A seguito del verbale di accertamento, il Responsabile del Servizio può emettere Ordinanza di rimessa in pristino dei luoghi e/o manufatti danneggiati o eliminazione delle cause oggetto di violazione e danno.

3 - Inadempienze

Il mancato rispetto dell'Ordinanza entro i termini prescritti determina la possibilità di un intervento diretto dell'Amministrazione Comunale, avvalendosi anche di Ditte specializzate i cui costi saranno a carico dell'inadempiente con cartella esattoriale.

CAPO II

Relativamente **all'Art. 3 - Difesa contro i parassiti delle piante**, l'Amministrazione Comunale, dopo aver accertato la presenza dei parassiti, emetterà Ordinanza di lotta indicandone anche le modalità operative.

Per gli inadempienti ed i ritardatari, ed in mancanza di interventi di Organismi superiori (Provincia, Ispettorato per l'Agricoltura, ecc.), la sorveglianza sulle operazioni e l'esecuzione della lotta potranno essere eseguite dall'Amministrazione, con spese a carico degli inadempienti, oltre all'applicazione delle eventuali sanzioni.

Relativamente **all'Art. 4 punto a) - Vendita di piante e sementi**, la Polizia Municipale o altro organo accertatore, accertata la mancanza di certificazione, applica le sanzioni e obbliga l'intestatario di licenza a ritirare la merce dal banco vendita.

Relativamente **all'Art. 4 punto b) - Trattamenti**, la Polizia Municipale o altro organo accertatore, rilevata la mancanza di patentino dell'operatore, dovrà trasmettere gli atti di indagine alla Procura della Repubblica.

CAPO III

Relativamente **all'Art. 5 - Aspetti urbanistici**, per abusi edilizi accertati, l'istruttoria verrà condotta dall'Ufficio Tecnico Comunale che:

a) per abuso commesso in aree ricadenti in ambiti di vincolo paesaggistico e ambientale (L.N. 1497/39 e L.N. 431/85 e D.Lgs. 42/2004) può prevedere, mediante Ordinanza del Responsabile del Servizio:

- * la rimessa in pristino dei luoghi o, in alternativa, la domanda di sanatoria dell'abuso;
- * la stima dei danni ambientali arrecati.

b) per abuso commesso in aree non ricadenti in ambiti di vincolo paesaggistico e ambientale si può prevedere, mediante Ordinanza del Responsabile del Servizio, la rimessa in pristino dei luoghi o, in alternativa, la domanda di sanatoria dell'abuso.

Le Sanzioni amministrative o penali per casi ricadenti nel presente articolo, sono quelle previste dalle Normative vigenti.

Relativamente **all'Art. 6 - Igiene negli insediamenti rurali**, accertata la violazione, il Responsabile del Servizio applicherà le previste sanzioni ed emetterà Ordinanza di eliminare, con opere o azioni di miglioramento della gestione, le cause di origine del danno.

Si dovrà, in ogni caso, verificare se le violazioni sono oggetto di procedura penale, con trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica e se le violazioni hanno provocato danni ambientali da quantificare.

Ove possibile, e nel caso in cui il destinatario dell'Ordinanza non abbia adempiuto a quanto prescritto, l'Amministrazione Comunale può procedere direttamente alla eliminazione delle cause di danno, addebitando successivamente i costi dell'intervento all'intestatario.

CAPO IV

Relativamente **all'Art. 7 - Acque piovane defluenti da fabbricati rurali e da aree contermini**, valgono le procedure sanzionatorie indicate per l'Art. 6.

Relativamente **all'Art. 8 - Il libero deflusso delle acque**, si dovrà prioritariamente accertare se la violazione compete al Comune o al Consorzio di Bonifica, trasmettendo agli stessi gli atti di accertamento.

Per violazioni di competenza del Comune, il Responsabile del Servizio applicherà le previste sanzioni ed emetterà Ordinanza di eliminazione delle cause del danno e l'eventuale ripristino dello stato di fatto antecedente la violazione.

Qualora il responsabile della violazione non adempia alle prescrizioni dell'Ordinanza, l'Amministrazione Comunale può procedere direttamente all'eliminazione delle cause del danno e all'eventuale ripristino, addebitando i costi dell'intervento all'intestatario dell'Ordinanza.

Relativamente **all'Art. 9 - Distanze per fossi e canali**, premesso che generalmente si tratta di rapporti conflittuali tra privati, il contenzioso deve essere risolto dal Giudice di Pace o dal Giudice Ordinario.

L'Amministrazione dovrà accertare che la violazione non abbia arrecato danni al territorio e alle strutture pubbliche; nel qual caso si ricade nella procedura sanzionatoria prevista per l'Art. 8.

Relativamente **all'Art. 10 - Tombinature**, valgono le procedure sanzionatorie previste per l'Art. 5 e l'Art. 8.

Relativamente **all'Art. 11 - Prelievo di acque correnti e da pozzi**, il Comune, qualora abbia accertato la violazione, dovrà informare gli Organismi di competenza, il Consorzio di Bonifica ed il Genio Civile.

CAPO V

Relativamente **all'Art. 13 - Distanze per alberi e siepi**, la violazione accertata avvia le seguenti procedure:

1. verificare se la violazione interessa altri Organismi e, in caso affermativo, trasmetterne gli atti;
2. emissione ordinanza di ripristino delle distanze sui fossati prospicienti le strade pubbliche; mentre, per i fossati interpoderali si rimanda a quanto previsto dall'art. 892 all'art. 899 del Codice Civile;
3. l'applicazione della sanzione amministrativa.

Per l'Art. 14 - Rami protesi e radici, valgono le stesse procedure sanzionatorie previste per l'Art. 13.

CAPO VI

Relativamente **all'Art. 16 - Stalle**, l'accertamento di violazione comporta:

- la verifica urbanistica con la procedura indicata per l'Art. 5;

- la valutazione di tollerabilità per odori e proliferazione di insetti molesti. Per la valutazione della tollerabilità si adotta possibilmente il principio dell'apprezzamento discrezionale, senza ricorrere ad accertamenti strumentali (Sentenza 7 Agosto 1997 della Corte di Cassazione Penale, I Sezione);
- eventuale Ordinanza di adozione di accorgimenti tecnici atti a ridurre le cause di danno;
- l'applicazione della Sanzione Amministrativa.

Relativamente **all'Art. 17 - Lotta alle malattie infettive negli allevamenti**, l'accertamento della presenza della malattia da parte della Polizia Giudiziaria e/o Veterinaria comporta l'immediata comunicazione all'Autorità Sanitaria che gestirà il caso.

Relativamente **all'Art. 18 - Detenzione di animali ad uso amatoriale**, la violazione di uno degli adempimenti citati nell'articolo comporta la notifica al proprietario di apposita ordinanza atta all'eliminazione delle cause oggetto di violazione.

Sarà applicata la normativa specifica prevista dalle normative statali e/o regionali ed in subordine saranno applicate le disposizioni di cui al capo IX del presente Regolamento.

L'inadempienza dell'ordinanza prevede l'applicazione della sanzione amministrativa.

E' previsto, nel caso di ulteriore inadempienza, l'intervento dell'Autorità Sanitaria e l'allontanamento temporaneo degli animali con spese a carico del proprietario.

CAPO VII

Relativamente **all'Art. 21 - Esercizio di caccia e pesca**, valgono le procedure e le sanzioni previste dalle vigenti Leggi Statali e Regionali

CAPO VIII

Relativamente **all'Art. 22 - Attività agronomiche o di natura rurale soggette a regolamentazione e aree verdi in centro urbano**, dopo aver accertata la violazione, la Polizia Municipale o altro organo accertatore provvederà:

- per violazioni che ricadono in procedure penali, alla trasmissione degli atti di accertamento alla Procura della Repubblica;
- per violazioni di competenza di altri Enti o Organismi, alla trasmissione degli atti di accertamento agli stessi;
- per violazioni di competenza comunale, all'accertamento di eventuali danni arrecati all'ambiente e, in caso affermativo, alla quantificazione del danno e all'emissione di Ordinanza, se è ancora operativamente possibile il risanamento ambientale. Il danno e la rimessa in pristino sono a carico del trasgressore. Qualora il responsabile della violazione non adempia alle prescrizioni dell'Ordinanza, l'Amministrazione Comunale può procedere direttamente all'eventuale rimessa in pristino dei luoghi danneggiati, addebitando i costi dell'intervento all'interessato;
- a comminare al trasgressore la sanzione amministrativa.

COMUNE DI BOVOLENTA

Provincia di Padova

REGOLAMENTO COMUNALE

DI POLIZIA RURALE

ALLEGATO III

SINTESI DI NORMATIVE SPECIFICHE

REGIO DECRETO N. 386 del 8 MAGGIO 1904

Sintesi degli obblighi a carico dei proprietari contenuti nel Regio Decreto del 08/05/1904 n. 386.

1) SONO VIETATI:

- la coltivazione e lo smovimento del terreno a distanza minore di 2 metri dagli argini o dai cigli degli scoli consorziali;
- l'apertura di fossi e qualunque scavo a distanza minore di 2 metri dagli argini o dai cigli degli scoli consorziali;
- qualunque opera o atto che alteri lo stato, la forma, la resistenza degli argini degli scoli consorziali;
- qualunque ingombro degli alvei dei canali di bonifica con terra o materiali di qualsiasi genere e lo scarico di sostanze inquinanti;
- qualunque ingombro sul piano viabile delle strade di bonifica;
- l'abbruciamento di stoppie che arrechino danno alle opere di bonifica.

2) SONO VIETATI A CHI NON POSSIEDA REGOLARE CONCESSIONE:

- la piantagione nelle banchine e sugli argini dei canali di bonifica;
- lo sradicamento e l'abbruciamento dei ceppi degli alberi o qualsiasi legno secco o verde;
- l'alterazione dei ripari di difesa delle sponde dei corsi d'acqua;
- il transito con bestiame nei corsi d'acqua e sugli argini;
- qualsiasi apertura, rottura o modificazione alle sponde o agli argini dei canali per derivazione d'acqua e qualsiasi scarico civile od industriale;
- qualsiasi modifica alle derivazioni già esistenti regolarmente concesse;
- la formazioni di rampe di salita o discesa dai corpi arginali, la costruzione di ponti anche provvisori sui corsi d'acqua.

3) I POSSESSORI O COLTIVATORI DEI FONDI DEBBONO:

- tenere ben espurgati i fossi privati e gli sbocchi negli scoli di bonifica;
- aprire tutti i nuovi fossi che siano necessari allo scolo delle acque che si raccolgono sui fondi;
- estirpare almeno due volte all'anno le erbe che nascono nei fossi;
- mantenere espurgate le chiaviche e paratoie;
- lasciare libera una zona di 2 metri in ogni lato del corso d'acqua, per il deposito del materiale proveniente dagli espurghi od altri lavori di manutenzione;
- tagliare i rami delle piante che sporgendo sui corsi d'acqua producano difficoltà al servizio;
- lasciare agli agenti di bonifica libero passaggio sulle sponde dei fossi o canali di scolo privati e consorziali.

DECRETO LEGISLATIVO n. 152/2006
(TESTO UNICO DELL'AMBIENTE)

ARTICOLO 192
(Divieto di abbandono)

- “1. L’abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati.
2. È altresì vietata l’immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.
 3. Fatta salva l’applicazione della sanzioni di cui agli articoli 255 e 256, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all’avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull’area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. Il sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all’esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.
 4. Qualora la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica ai sensi e per gli effetti del comma 3, sono tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti che siano subentrati nei diritti della persona stessa, secondo le previsioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni.”

ART. 255 (abbandono di rifiuti) - SANZIONI

1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 256, comma 2, chiunque, in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da trecento euro a tremila euro. Se l'abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la sanzione amministrativa e' aumentata fino al doppio.

1-bis. Chiunque viola il divieto di cui all'articolo 232-ter e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro trenta a euro centocinquanta. Se l'abbandono riguarda i rifiuti di prodotti da fumo di cui all'articolo 232-bis, la sanzione amministrativa e' aumentata fino al doppio)).
2. Il titolare del centro di raccolta, il concessionario o il titolare della succursale della casa costruttrice che viola le disposizioni di cui all'articolo 231, comma 5, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta a euro millecinquecentocinquanta.
3. Chiunque non ottempera all'ordinanza del Sindaco, di cui all'articolo 192, comma 3, o non adempie all'obbligo di cui all'articolo 187, comma 3, e' punito con la pena dell'arresto fino ad un anno. Nella sentenza di condanna o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena puo' essere subordinato alla esecuzione di quanto disposto nella ordinanza di cui all'articolo 192, comma 3, ovvero all'adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 187, comma 3.

COMUNE DI BOVOLENTA

Provincia di Padova

REGOLAMENTO COMUNALE

DI POLIZIA RURALE

ALLEGATO IV

ALLEGATO B alla Dgr n. 2439 del 07 agosto 2007



ALLEGATO B alla Dgr n. 2439 del 07 agosto 2007

Comune designato Zona parzialmente Vulnerabile da Nitrati di Origine Agricola

PER L'UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO E DELLE ACQUE REFLUE

ART. 1. – PREMESSE

Il presente Regolamento detta, all'interno del territorio comunale, le norme riguardanti le modalità di svolgimento delle attività di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue provenienti da aziende agricole e zootecniche, in linea con quanto disposto dal DM 7 aprile 2006, così come recepito in ambito regionale dalla DGR 7 agosto 2006, n. 2495 e successive modifiche ed integrazioni.

Per quanto non contemplato dal presente Regolamento, si richiama l'obbligo del rispetto delle norme legislative e regolamentari dello Stato, della Regione, della Provincia e del Comune vigenti in materia.

ART. 2. – FINALITÀ'

1. L'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue è finalizzata al recupero delle sostanze nutritive ed ammendanti contenute negli effluenti medesimi, al fine di garantire una migliore produttività del suolo, la tutela dei corpi idrici, la tutela dell'ambiente e del paesaggio.

ART. 3 – AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Le presenti norme si applicano nelle zone agricole del territorio comunale, dove per zona agricola si intende qualsiasi zona del territorio comunale interessata da attività agricola, indipendentemente dalla destinazione urbanistica della medesima.

ART. 4 – INDIVIDUAZIONE AMBITO ZONALE PER IL TERRITORIO COMUNALE

1. Ai fini del presente Regolamento si fa riferimento alla cartografia allegata.

ART. 5 – MODALITA' DI UTILIZZAZIONE/DISTRIBUZIONE AGRONOMICA DEGLI EFFLUENTI ZOOTECNICI E DELLE ACQUE REFLUE

5.1 Modalità generali

1 La scelta delle tecniche di distribuzione degli **effluenti di allevamento** deve tenere conto:

- a) delle caratteristiche idrogeologiche, pedologiche, geomorfologiche e condizioni del suolo;
- b) del tipo di effluente;
- c) delle colture praticate e loro fase vegetativa.

2. Le quantità sono da distribuire e frazionare in base ai fabbisogni delle colture, al loro ritmo di assorbimento e alle precessioni colturali.

3. Le tecniche di distribuzione devono, inoltre, assicurare:

- f) il contenimento della formazione e diffusione, per deriva, di aerosol verso aree non interessate da attività agricola, comprese le abitazioni isolate e le vie pubbliche di traffico veicolare;
- g) fatti salvi i casi di distribuzione in copertura o su prati stabili, l'effettiva incorporazione nel suolo dei liquami e loro assimilati simultaneamente allo spandimento, ovvero entro le 24 ore successive, al fine di ridurre le perdite di ammoniaca per volatilizzazione, il rischio di ruscellamento, la lisciviazione dell'azoto, nonché la formazione di odori sgradevoli;
- h) la massima efficienza agronomica nell'utilizzazione degli elementi nutritivi;
- i) l'uniformità di applicazione degli effluenti;
- j) la prevenzione della percolazione dei nutrienti nei corpi idrici sotterranei.

4. In particolare, nei suoli soggetti a forte erosione (insieme delle azioni naturali che portano alla disgregazione e alla demolizione dei suoli), nel caso di utilizzazione agronomica degli effluenti al di fuori del periodo di durata della coltura principale, deve essere assicurata una copertura tramite vegetazione spontanea, colture intercalari o colture di copertura o, in alternativa, altre pratiche colturali atte a ridurre la lisciviazione dei nitrati come previsto dal CBPA (Codice di Buona Pratica Agricola, DM 19.04.1999).

5. Per ciò che concerne le tecniche di distribuzione a fini agronomici delle **acque reflue** si applicano le medesime disposizioni.

5.2 Modalità specifiche per le zone designate vulnerabili da nitrati di origine agricola

1. Considerato che il territorio comunale presenta al suo interno zone designate vulnerabili da nitrati di origine agricola, oltre alle disposizioni elencate di cui al punto 5.1, al fine di contenere le dispersioni di nutrienti nelle acque superficiali e profonde, nelle sole zone vulnerabili, le tecniche di

distribuzione e le altre misure adottate devono assicurare:

- a) l'elevata utilizzazione degli elementi nutritivi ottenibile con un insieme di buone pratiche che comprende la somministrazione dei fertilizzanti azotati il più vicino possibile al momento della loro utilizzazione, il frazionamento della dose con il ricorso a più applicazioni ripetute nell'anno ed il ricorso a mezzi di spandimento atti a minimizzare le emissioni di azoto in atmosfera;
- b) la corretta applicazione al suolo sia di concimi azotati e ammendanti organici di cui al D.Lgs. n. 217/06, sia di effluenti di allevamento, sia di acque reflue, conformemente a quanto riportato sul CBPA;
- c) lo spandimento del liquame con sistemi di erogazione a pressione tali da non determinare la polverizzazione del getto;
- d) la preclusione allo spandimento del letame, altri materiali assimilati, concimi azotati e ammendanti organici (D.Lgs 217/06) nel periodo compreso tra il 15 novembre al 15 febbraio;
- e) la preclusione allo spandimento di liquami, altri materiali assimilati e acque reflue dal 15 novembre al 15 febbraio nei terreni con prati, cereali autunno-vernini, colture ortive e colture arboree con inerbimento interfilare permanente; dal 1° novembre a fine febbraio nei terreni destinati ad altre colture;
- f) l'adozione di sistemi di avvicendamento delle colture nella gestione dell'uso del suolo conformemente alle disposizioni del CBPA.

2. Ai fini dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici, al di fuori del periodo di durata del ciclo della coltura principale, devono essere garantite o una copertura dei suoli tramite colture intercalari, o colture di copertura, secondo le disposizioni contenute nel CBPA, oppure altre pratiche colturali atte a ridurre la lisciviazione dei nitrati, quali l'interramento di paglie e stocchi.

ART. 6 – DETERMINAZIONE DELLA QUANTITA' MASSIMA DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO E DELLE ACQUE REFLUE CHE POSSONO ESSERE UTILIZZATI AGRONOMICAMENTE

1. E' ammessa l'utilizzazione, sul suolo ad uso agricolo, degli effluenti di allevamento e delle acque reflue con le modalità ed i limiti imposti dalla regolamentazione nazionale (DM 7.4.2006) e regionale (DGR n. 2495/06 e successive modifiche ed integrazioni) delle seguenti quantità massime:

Zone, nell'ambito del territorio comunale, non designate Vulnerabili da Nitrati di Origine Agricola

- c)** 340 Kg di azoto per ettaro e per anno (inteso come quantitativo medio aziendale) degli **effluenti di allevamento**. Tale quantitativo si ritiene comprensivo degli effluenti depositati dagli animali

stessi quando sono tenuti al pascolo;

- d) dosi di **acque reflue** non superiori ad un terzo del fabbisogno irriguo delle colture. Tale quantitativo, nonché le epoche di distribuzione delle acque reflue, devono essere finalizzate a massimizzare l'efficienza dell'acqua e dell'azoto, in funzione del fabbisogno delle colture e comunque nei limiti di 340 kg di azoto per ettaro per anno;

Zone, nell'ambito del territorio comunale, designate Vulnerabili da Nitrati di Origine Agricola

- a) 170 Kg di azoto per ettaro e per anno (inteso come quantitativo medio aziendale) degli **effluenti di allevamento** e di **acque reflue**.

- b) dosi di **acque reflue** non superiori ad un terzo del fabbisogno irriguo delle colture. Tale quantitativo, nonché le epoche di distribuzione delle acque reflue, devono essere finalizzate a massimizzare l'efficienza dell'acqua e dell'azoto, in funzione del fabbisogno delle colture, e comunque nei limiti di 170 kg di azoto per ettaro per anno;

2. Nel caso di aziende agricole ricadenti in parte in zone non vulnerabili da nitrati ed in parte in zone vulnerabili, il quantitativo medio aziendale a cui fare riferimento è quello indicato nei punti a) b) per il primo caso e c) per il secondo.

ART. 7 – LIMITI DI SPARGIMENTO DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO, DELLE ACQUE REFLUE E DEI CONCIMI MINERALI, NELL'AMBITO DEL TERRITORIO COMUNALE NON DESIGNATO VULNERABILE DA NITRATI DI ORIGINE AGRICOLA

1. Così come riportato nell'art. 4 della DGR n. 2495/2006, l'utilizzo dei **letami** è vietato nelle seguenti situazioni:

- i) sulle superfici non interessate dall'attività agricola, fatta eccezione per le aree a verde pubblico e privato;
- j) nei boschi, ad esclusione degli effluenti rilasciati dagli animali nell'allevamento allo stato brado;
- k) nelle aree di cava, fatta eccezione per le medesime, ovvero per altre aree, qualora siano previsti interventi di recupero e ripristino ambientale, limitatamente alla ricostituzione dello strato attivo del suolo, e purché sia dimostrato che non esiste pericolo di inquinamento delle acque. Fanno eccezione altresì le aree suddette qualora recuperate all'esercizio dell'attività agricola;
- l) nelle zone di tutela assoluta (decreto legislativo n. 152/2006);
- m) entro 5 metri di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua;
- n) per le acque marino-costiere e quelle lacustri entro 5 metri di distanza dall'inizio dell'arenile;

- o) sui terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante, con frane in atto e terrenisaturi di d'acqua;
- p) sui terreni interessati dalla distribuzione dei fanghi di depurazione e altri fanghi e residui non tossico e nocivi di cui sia comprovata l'utilità a fini agronomici, come previsto dalla DGR 9.8.2005, n. 2241.

2. È altresì vietato l'utilizzo dei letami in tutti i casi in cui il Sindaco o le altre Autorità competenti provvedono ad emettere specifici provvedimenti di divieto o di prescrizione in ordine alla prevenzione di malattie infettive, infestive e diffuse per gli animali, per l'uomo e per la difesa dei corpi idrici.

3. L'utilizzo dei **liquami**, oltre che nei casi come di sopra riportati, è vietato nelle seguenti situazioni e periodi:

- l) su terreni con pendenza media superiore al 10%, con riferimento ad un'area aziendale omogenea. Detta pendenza media può essere incrementata fino al 15%, solamente nel caso di spandimento a raso o a bassa pressione su prato o foraggiere, fatte salve le limitazioni di cui alla successiva lettera l);
- m) entro 10 metri dalle sponde dei corsi d'acqua;
- n) nei terreni di golena aperta, ovvero in aree di pertinenza fluviale, non separati funzionalmente dal corso d'acqua mediante un argine secondario;
- o) nelle zone calanchive, ed in presenza di doline, inghiottitoi, tenuto conto della relativa fascia di rispetto di almeno 10 m;
- p) per le acque marino-costiere e quelle lacustri entro 10 metri di distanza dall'inizio dell'arenile;
- q) per una fascia di almeno 100 m dai centri abitati così come definiti nel PRG comunale³ ai sensi del D.Lgs. n. 285/92 (Nuovo codice della strada), ovvero dai PAT di cui alla legge regionale n. 11/2004 e alla DGR 8 ottobre 2004, n. 3178, per una fascia di 20 m dalle case sparse, nonché per una fascia di 5 m dalle strade statali e/o provinciali e/o comunali. Nel caso di distribuzione con interrimento diretto (iniezione nel terreno o distribuzione a bassa pressione e contemporanea incorporazione nel terreno), le suddette distanze vengono dimezzate;
- r) nei casi in cui i liquami possano venire a diretto contatto con i prodotti destinati al consumo umano;
- s) in orticoltura, a coltura presente, nonché su colture da frutto, a meno che il sistema di distribuzione non consenta di salvaguardare integralmente la parte aerea delle piante;
- t) dopo l'impianto della coltura nelle aree adibite a parchi o giardini pubblici, campi da gioco, utilizzate per ricreazione o destinate in genere ad uso pubblico;

- u) su colture foraggere nelle tre settimane precedenti lo sfalcio del foraggio o il pascolamento;
- v) sui terreni interessati dalla distribuzione dei fanghi di depurazione e altri fanghi e residui non tossici e nocivi di cui sia comprovata l'utilità a fini agronomici, come previsto dalla DGR 9.8.2005, n. 2241.

4. L'utilizzo dei liquami è comunque vietato nel periodo compreso tra il 15 dicembre ed il 15 febbraio di ogni anno.

5. È altresì vietato l'utilizzo dei liquami in tutti i casi in cui il Sindaco o le altre Autorità competenti provvedono ad emettere specifici provvedimenti di divieto o di prescrizione in ordine alla prevenzione di malattie infettive, infestive e diffuse per gli animali, per l'uomo e per la difesa dei corpi idrici.

³ il Comune fornisce dettagliati riferimenti ad atti amministrativi propri e alla cartografia prodotta

ART. 8 – LIMITI DI SPARGIMENTO DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO E DELLE ACQUE REFLUE NELLE ZONE, NELL’AMBITO DEL TERRITORIO COMUNALE DESIGNATO VULNERABILE DA NITRATI DI ORIGINE AGRICOLA

1. Così come riportato all’art. 22 del DGR n. 2495/2006, e valevoli i limiti imposti per le zone individuate come non vulnerabili, l’utilizzo agronomico del **letame** e dei materiali ad esso assimilati, nonché dei concimi azotati e ammendanti organici (D.Lgs. n. 217/06) è vietato entro:

- a) 5 m di distanza dalle sponde dei corsi d’acqua superficiali individuati come non significativi;
- b) 10 m di distanza dalle sponde dei corsi d’acqua superficiali significativi, così come individuati nel Piano di Tutela delle Acque [adottato dalla Regione del Veneto (DGR 4453del 29.12.2004)];
- c) 25 m di distanza dall’inizio dell’arenile per le acque lacustri, marino-costiere e di transizione, nonché dai corpi idrici ricadenti nelle zone umide individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971.

2. L’utilizzo dei concimi azotati e ammendanti organici di cui al D.Lgs. n. 217/06 è vietato sui terreni gelati, saturi d’acqua o innevati e nelle 24 ore precedenti l’intervento irriguo, nel caso di irrigazione a scorrimento per i concimi non interrati.

3. E’ vietato su terreni con pendenza superiore al 15% e in concomitante assenza di copertura erbacea permanente, l’utilizzo dei letami e materiali assimilati, nonché dei concimi azotati e ammendanti organici di cui al D.Lgs. n. 217/06, fatte salve le zone sistemate con terrazzamenti. L’utilizzo di letame e materiali assimilati, nonché dei concimi azotati e ammendanti organici di cui al D.Lgs. n. 217/06, nei terreni con pendenze superiori al 15% e in concomitante totale assenza di copertura erbacea è consentito solo se incorporato entro 24 ore dalla distribuzione.

4. L’utilizzo di **liquami** e dei materiali ad essi assimilati è vietato almeno entro:

- a) 10 m di distanza dalle sponde dei corsi d’acqua superficiali;
- b) 30 m di distanza dall’inizio dell’arenile per le acque lacustri, marino-costiere e di transizione, nonché dai corpi idrici ricadenti nelle zone umide individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971.

5. L’utilizzo di liquami è vietato sui terreni con pendenza media, riferita ad un’area aziendale omogenea, superiore al 10%, che può essere incrementata fino al 15%, in presenzadi prati permanenti e tramite distribuzioni a raso o a bassa pressione, e sulla base delle migliori tecniche di spandimento riportate nel DM 19.4.1999 e nel rispetto di altre eventuali prescrizioni della Giunta regionale volte ad evitare il ruscellamento e l’erosione, tra le quali le seguenti:

- a) dosi di liquami frazionate in più applicazioni;
 - b) iniezione diretta nel suolo o spandimento superficiale a bassa pressione con interrimento entro le 12 ore sui seminativi in prearatura;
 - c) iniezione diretta, ove tecnicamente possibile, o spandimento a raso sulle colture prative;
 - d) spandimento a raso in bande o superficiale a bassa pressione in copertura su colture.
6. Fatto salvo quanto previsto dai precedenti commi, lo spandimento degli effluenti zootecnici e delle acque reflue di cui al presente Regolamento, nonché dei concimi azotati e degli ammendanti organici è vietato nella stagione autunno-invernale (secondo quanto indicato al precedente articolo 5 comma 2 lettera e) e articolo 7 comma 4.

ART. 9 – ACCUMULO TEMPORANEO

1. Gli allevamenti zootecnici che producono reflui, sia palabili che non palabili, devono essere dotati di contenitori di stoccaggio realizzati ed adeguati in conformità a quanto disposto dalla DGR 7.8.2006, n. 2495;

2. L'accumulo non è ammesso a distanza inferiore a:

- h) 5 metri dalle scoline;
- i) 20 m dalle abitazioni sparse;
- j) 100 m dal limite dei centri abitati;
- k) 5 m dalle strade statali e/o provinciali e/o comunali;
- l) 20 m dai corpi idrici;
- m) 30 m dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali;
- n) 40 m dalle sponde dei laghi, dall'inizio dell'arenile per le acque marino-costiere e di transizione, nonché delle zone umide individuate ai sensi della Convenzione di Ramsardel 2 febbraio 1971.

3. L'accumulo temporaneo, così come stabilito dall'art. 25 della DGR n. 2495/06, è ammesso su suolo agricolo solo dopo uno stoccaggio di almeno 90 giorni e per un periodo non superiore a 30 giorni, alle seguenti condizioni:

- d) il terreno su cui viene depositato il materiale deve essere impermeabilizzato con l'impiego di teloni di spessore adeguato ad impedirne rotture e fessurazioni durante tutta la durata dell'accumulo temporaneo. In alternativa, ad esclusione delle deiezioni di avicunicoli, al fine di assicurare una idonea impermeabilizzazione del suolo, il terreno su cui viene depositato il materiale deve presentare un contenuto di scheletro inferiore al 20%. Nel caso in cui le deiezioni provengano da

allevamenti avicoli, deve altresì essere eseguita, con analogo telo impermeabile, anche una copertura della massa per la protezione del cumulo dall'infiltrazione di acque meteoriche;

e) l'altezza media del cumulo deve essere inferiore ai 2 metri;

f) la superficie occupata dal cumulo non può superare i 60m², in modo da essere funzionale alla distribuzione su un'area di pertinenza non inferiore a 5 ha.

4. Nel formare l'accumulo, al fine di non generare liquidi di sgrondo, devono essere adottate le misure necessarie ad effettuare il drenaggio completo del percolato prima del trasferimento in campo ed evitare infiltrazioni di acque meteoriche.

ART. 10 – ZONA DI TUTELA E DI RISPETTO

1. Al fine di mantenere e migliorare le caratteristiche qualitative delle acque superficiali e sotterranee, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 94 del D.Lgs. n. 152/2006, concernenti la "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano", sono individuate le aree di rispetto seguenti _____⁴.

2. Nella zona di rispetto è vietato lo svolgimento delle attività riportate al comma 4 dell'art.94 del D.Lgs. n. 152/2006, tra cui lo spandimento di liquami e letami, salvo che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche.

⁴ il Comune inserisce i punti di captazione di acque per uso pubblico presenti nel suo territorio, individuati a numerodi Foglio e Mappale.

3. In assenza dell'individuazione da parte delle Regioni, delle province autonome o degli Enti delegati della zona di rispetto, la medesima si assume abbia un'estensione di 200 metri di raggio rispetto al punto di captazione o di derivazione.

ART. 11 – TRASPORTO DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO E DELLE ACQUE REFLUE

1. Il soggetto che effettua il trasporto degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, al di fuori della viabilità aziendale deve avere a bordo del mezzo un documento contenente almeno le informazioni previste dall'art. 19 della DGR n. 2495/06 e successive modifiche e integrazioni.

2. La documentazione di cui al comma 1 deve essere conservata in azienda per un periodo di 3 anni dalla data di compilazione del documento di accompagnamento.

ART. 12 – DIFFUSIONE

L'Amministrazione Comunale dispone la trasmissione di copie del presente regolamento alle associazioni di categoria interessate, nonché provvede ad affliggerlo all'Albo Comunale. E' data facoltà all'Amministrazione Comunale di pubblicizzare i contenuti del presente Regolamento anche nelle altre forme ritenute opportune.

ART. 13 – CONTROLLI E SANZIONI

Per l'inosservanza delle norme di cui al presente Regolamento, fatte salve le sanzioni amministrative e penali previste dalle disposizioni vigenti in materia, si applicano sanzioni nell'ambito delle competenze dell'attività di vigilanza e controllo assegnate alla polizia urbana e rurale.

ART. 14 – ENTRATA IN VIGORE

1. Al fine di ottemperare alle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali in materia ambientale, igienico-sanitaria, di igiene e benessere degli animali, il Comune si obbliga di adottare eventuali provvedimenti in materia di igiene ambientale, comprensivi di norme concernenti l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici, al rispetto dei criteri stabiliti dal presente regolamento. Inoltre, il Comune si impegna a dare tempestiva comunicazione dei provvedimenti adottati alla Regione del Veneto – Direzione Agroambiente e Servizi per l'agricoltura e ad ARPAV – Servizio Osservatorio suolo e rifiuti;

2. Il presente regolamento, la cui entrata in vigore avverrà tramite pubblicazione nel BURV

(Bollettino Ufficiale Regione del Veneto), abroga tutti i precedenti Regolamenti, le Ordinanze e le Consuetudini riguardanti le materie contemplate o in contrasto con il Regolamento stesso.

INDICE

CAPO I - GENERALITA'	pag.
Art. 1 – Ambiti di applicazione	pag.
Art. 2 – Gli strumenti operativi	pag.
CAPO II - LOTTA CONTRO I PARASSITI DELLE PIANTE	pag.
Art. 3 – Difesa contro i parassiti delle piante	pag.
Art. 4 – Prevenzione e lotta contro i parassiti delle piante	pag.
CAPO III - COSTRUZIONI RURALI	pag.
Art. 5 – Aspetti urbanistici	pag.
Art. 6 – Igiene negli insediamenti rurali	pag.
CAPO IV - GESTIONE DELLE ACQUE PIOVANE ED IRRIGUE	pag.
Art. 7 – Acque piovane defluentanti da fabbricati rurali e da aree contermini	pag.
Art. 8 – Il libero deflusso delle acque	pag.
Art. 9 – Distanze per fossi e canali	pag.
Art. 10 - Tombinature	pag.
Art. 11 – Prelievo da acque correnti e da pozzi	pag.
Art. 12 - Irrigazione	pag.
CAPO V - ALBERI – RADICI E RAMI PROTESI	pag.
Art. 13 – Distanze per alberi e siepi	pag.
Art. 14 – Rami protesi e radici	pag.
Art. 15 – Modalità di gestione e salvaguardia del patrimonio arboreo	pag.
CAPO VI - IGIENE E PROFILASSI NEGLI ALLEVAMENTI E NELLA DETENZIONE DI ANIMALI AD USO AMATORIALE	pag.
Art. 16 - Stalle	pag.
Art. 17 – Lotta alle malattie infettive negli allevamenti	pag.
Art. 18 – Detenzione di animali ad uso amatoriale e da cortile	pag.
CAPO VII - ESERCIZIO DEL PASCOLO, CACCIA E PESCA	pag.
Art. 19 – Pascolo degli animali	pag.
Art. 20 - Transumanza	pag.
Art. 21 – Esercizio di caccia e pesca	pag.

CAPO VIII - RISPETTO DELLA SICUREZZA E DELLA TRANQUILLITA'	pag.
Art. 22 – Attività agronomiche o di natura rurale soggette a regolamentazione e aree verdi in centro urbano	pag.
CAPO IX - SANZIONI	pag.
Art. 23 – Disposizioni per l'accertamento e l'applicazione delle sanzioni amministrative	pag.
Art. 24 – Contestazione e notificazione	pag.
Art. 25 – Pagamento in misura ridotta	pag.
Art. 26 – Rapporto e procedimento ingiuntivo	pag.
Art. 27 – Sanzione accessoria dell'obbligo di sospendere o cessare una determinata attività, del ripristino dello stato dei luoghi o di rimozione delle opere abusive	pag.
Art. 28 – Sanzione accessoria della sospensione e della revoca delle licenze	pag.
Art. 29 – Inottemperanza all'ordinanza	pag.
CAPO X° - DISPOSIZIONI GENERALI	pag.
Art. 30 - Allegati	pag.
Art. 31 – Entrata in vigore	pag.
ALLEGATO I° - NOTE ESPLICATIVE	pag.
ALLEGATO II° - PROCEDURE AMMINISTRATIVE E SANZIONI	pag.
ALLEGATO III° - SINTESI DI NORMATIVE SPECIFICHE	pag.
Regio Decreto n. 386 del 8 Maggio 1904	pag.
Decreto Legislativo n. 152 del 2006 (Testo Unico dell'Ambiente)	pag.